



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 59

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 19/09/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611088863

Esito: RINVIO AL 26/09/2025 09:30



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP**

**Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 19/09/2025**

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE – Procedimento a carico di Riva Nicola più Altri. Riva Nicola, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente. Riva Fabio Arturo, assente, Avvocato Luca Perrone, presente. Capogrosso Luigi, assente, Avvocato Vincenzo Vozza, presente. Andelmi Marco, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sostituiti da Lanucara con delega scritta, che sto per consegnare.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Diamo atto del deposito della delega a cui si accinge il difensore. Cavallo Angelo, assente, Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sostituiti da Lanucara con delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Entrambi.

AVVOCATO L. LANUCARA - Entrambi, sì.

GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Ivan, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Entrambi sostituiti da Lanucara per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, assente, Avvocati Luca Sirotti e Leonardo

Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara in proprio e in sostituzione di Sirotti con delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alò Salvatore, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA - Entrambi sostituiti da Lanucara con delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, assente, Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera.
Non c'è nessuno per Perli? Ex Articolo 97 quarto comma l'Avvocato Renato Laviani.
Ferrante Bruno, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA - Entrambi sostituiti da Lanucara con delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, assente, Avvocato Vito Ippedico di fiducia.

AVVOCATO A. PASANISI – Armando Pasanisi con delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Giovinazzi Cosimo, assente, Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO A. PASANISI – Armando Pasanisi, come sopra. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Pasanisi per delega. Di Noi Giuseppe, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO A. PASANISI – Il secondo anche per il primo.

GIUDICE F. VALENTE – Raffaelli Giovanni, assente, Avvocato Savino Murro.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sostituito per delega verbale dall'Avvocato Renato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Ceriani Alfredo, assente, deceduto, Avvocato Gaetano Melucci, presente. Rebaioli Giovanni, assente, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Buongiorno, Giudice. Avvocato Convertino presente.

GIUDICE F. VALENTE - Anche per delega dell'Avvocato Danieli?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sta arrivando. Sta parcheggiando.

GIUDICE F. VALENTE – Poi quando arriva lo mettiamo a verbale. Pastorino Agostino, assente, Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, presenti entrambi. Bessone Enrico, assente, Avvocati Melucci e Voza, presenti entrambi. Liberti Lorenzo, assente, Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO A. PASANISI – Armando Pasanisi con delega. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Vendola Nicola, assente, Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello.
Avvocato Laviani ex Articolo 97 quarto comma immediatamente reperibile. ILVA S.p.A., commissari straordinari assenti, Avvocati Angelo Loreto e Filippo Di Nacci.
Avvocato Laviani ex Articolo 97 quarto comma, immediatamente reperibile.
Partecipazioni Industriali ILVA S.p.A., Avvocato Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sì, Giudice, lo sostituisco io, Avvocato Renato Laviani per delega scritta già in atti. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici S.p.A., Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero. Avvocato Annicchiarico anche per l'Avvocato Paliero?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi, il primo con delega del secondo. Costituite Parti Civili: Legambiente circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO F. SARACINO – Sì, buongiorno, Giudice. Sostituito con delega orale dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Di Maggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, assente. Parti Civili dalla numero sei a ventuno del verbale, Avvocato Annalisa Montanaro del Foro di Taranto.

AVVOCATO F. SARACINO – Sostituita con delega orale dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Da ventidue a ventisei, Avvocato Orazio Cantore.

AVVOCATO F. SARACINO - Anche sostituiti da me. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Da ventisette a ventotto, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò.

AVVOCATO F. SARACINO - Sostituita con delega dall'Avvocato Fulvio Saracino. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Da trenta a trentaquattro, Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Guarini per delega dell'Avvocato Esposito. Associazione “Contramianto e altri rischi”, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Loredana Cavalcante per delega. Va bene. Da trentasei a cinquantadue, Avvocato Carlo Rienzi.

AVVOCATO F. FABRIZIO – Avvocato Francesco Fabrizio per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Codacons Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi.

AVVOCATO F. FABRIZIO – Avvocato Francesco Fabrizio per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – INAIL, Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO E. BALDO – Sostituita con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanza Attiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVVOCATO E. BALDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale di Stato di Potenza, assente. D'Alessandro Antonio,

Avvocato Cosimo Antonicelli, assente. Da sessantuno a sessantanove, Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da settanta a settantotto, Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sempre sostituito dall'Avvocato Vendegna per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Da settantanove a ottantadue, Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sostituita dall'Avvocato Giuseppe Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Statte, Avvocato Martino Bruno, assente.

WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari, assente. FIM-CISL, UST CISL, URS CISL Puglia, Avvocato Giuseppe Iaia, assente. Azienda A.S.L. Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA – Presente. Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna, che è presente. Altamarea contro l'inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO E. BALDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente. Da novantaquattro a centouno, Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO F. SARACINO - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Fulvio Saracino. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO F. SARACINO - Sostituito da Fulvio Saracino. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO F. SARACINO - Sostituito con delega dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Taranto, in persona del Sindaco, assente, Avvocato Orlando Rosario.

AVVOCATO E. BALDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta, assente, Avvocato Enrico Dellino del Foro di Taranto.

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Sebastiano Flora.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito, Avvocato Daniele De Angelis.

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito, sempre per delega orale, dall'Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto in persona del Consigliere Provinciale, assente, Avvocato Giuseppe Sernia.

AVVOCATO E. BALDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – Da centonove a centododici, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, presente. Peacelink e Peacelink nodo di Taranto associazioni, Avvocato Filiberto Catapano Minotti.

AVVOCATO E. BALDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – Da centoquindici a centotrentuno, Avvocato Lamanna Fabrizio.

AVVOCATO F. SARACINO - Sostituito con delega dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Da centotrentadue a centoquarantacinque, Avvocato Silvestre Andrea.

AVVOCATO F. SARACINO - Sostituito dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Società cooperativa “La Sciaia”, Avvocato Salvatore Maggio.

AVVOCATO F. SARACINO - Sostituito con delega dall'Avvocato Fulvio Saracino.

GIUDICE F. VALENTE – Da centoquarantasette a centocinquanta, Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO E. BALDO – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Da centocinquantuno a centocinquantasei, Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO E. BALDO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO A. LORETO – Chiedo scusa, Giudice. Buongiorno. Mi scuso per il ritardo. Loreto per ILVA in A.S. presente anche in sostituzione del professore Di Nacci.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Diamo atto che stava già da un po' in Aula.

AVVOCATO M. DANIELI – Buongiorno, Giudice. Anche io, Avvocato Matteo Danieli. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Perfetto. Diamo atto a verbale della presenza dei difensori. Oggi veniva, come da calendario, toccava a lei, Avvocato, se non sbaglio. Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie, Giudice.

Giudice, prima di entrare nel merito della vicenda processuale, io devo sollevare una questione attinente l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio e, quindi, delle due perizie che sono state svolte durante l'incidente probatorio, ovvero la perizia chimica a firma dei dottori Sanna, Monguzzi, Santilli e Felici, e la perizia medico/epidemiologica a firma dei dottori Bigeri, Triassi e Forastiere. Per quale ragione? Ovviamente, io parlo nei confronti di Agostino Pastorino. L'inutilizzabilità ai sensi dell'Articolo 403 commi 1 e 1 bis del Codice di Rito Penale, perché il mio assistito - così come altri, ma poi i colleghi che seguiranno faranno le loro valutazioni sul punto - non ha partecipato all'incidente probatorio. Come è andata la vicenda processuale inerente all'incidente probatorio? Nel 2010, precisamente il 28 giugno del 2010 e il 16 luglio del 2010 i Pubblici Ministeri di Taranto presentavano due richieste di incidente probatorio al G.I.P., considerando le perizie come prova non rinviabile al dibattimento e che

comunque avrebbe portato la sospensione oltre sessanta giorni durante il dibattimento stesso. Diciamo, la tipica formula che viene - una delle tipiche - forse la più usata in queste situazioni. Il G.I.P. accoglieva e disponeva tutta l'attività che poi vedremo di qui a breve. Il signor Pastorino non era indicato tra i soggetti che dovevano partecipare allo stesso.

Noi sappiamo che il Codice di Rito alla fine pone una clausola di chiusura che dice che qualora gli elementi di reità dovessero sorgere durante l'incidente probatorio successivamente a questo, possono essere anche estesi ai soggetti non indicati. Ma in verità il signor Pastorino - emerge chiaramente dagli atti e li vedremo in modo conciso di qui a breve - era un soggetto totalmente individuabile alle date delle richieste avanzate dai Pubblici Ministeri di incidente probatorio e, quindi, andava iscritto nel registro degli indagati e andava, ovviamente citato per partecipare alla raccolta anticipata di una delle prove più importanti di questo processo. E, invero, lei potrà vedere, signor Giudice, ci sono diverse intercettazioni telefoniche sui decreti numero 258 del 2010 (quindi parliamo antecedenti, ovviamente, alle richieste di incidente probatorio) e al decreto numero 257/2010, rispettivamente afferiscono alle intercettazioni dell'ingegnere Luigi Capogrosso e del ragioniere Riva Fabio. Durante queste intercettazioni ci sono, non solo delle conversazioni con i consulenti aziendali di Riva Fire, perché il mio assistito Agostino Pastorino era all'epoca un consulente aziendale che svolgeva attività anche nello stabilimento ionico, anche se in modo minoritario nello stabilimento ionico, ma svolgeva la sua attività anche presso lo stabilimento ionico, così come altri soggetti. E in queste conversazioni emergeva chiaramente la funzione che lui teneva nei rapporti con lo stabilimento di Taranto. Inoltre, signor Giudice, agli atti potrà trovare un esposto presentato dai sindacati che operavano all'interno dello stabilimento datato 2006.

Quindi, la posizione del signor Pastorino era totalmente chiara sin dall'inizio di questa indagine che ci ha visto interessati. È vero che il nome specifico del signor Agostino Pastorino, come degli altri consulenti appariva solo nell'informativa del 27 febbraio del 2013, ma quello che ci fa capire come tutto fosse chiaro, quando vi è stata l'applicazione di misura cautelare nei confronti dello stesso, i Pubblici Ministeri hanno fatto richiamo solamente a atti precedenti a quell'informativa e soprattutto hanno fatto riferimento a tutti gli atti contenuti nella prima misura applicativa di custodia cautelare, ovvero del 29 giugno del 2010, utilizzata per gli altri imputati che poi avevano partecipato all'incidente probatorio. Quindi, la situazione è ben delineata: Agostino Pastorino, con i confini che ancora oggi possiede nell'odierno processo, era totalmente individuabile. Si doveva iscrivere la sua posizione al registro degli indagati. Bisognava citarlo alla partecipazione dell'incidente probatorio, cosa che non è stata fatta e per tali ragioni io

chiedo l'inutilizzabilità nei suoi confronti delle due perizie (chimica da una parte e medico/legale dall'altra), l'inutilizzabilità al suo giudizio.

Quindi, questa è la questione di merito preliminare.

Però, ovviamente, signor Giudice, dato che sull'utilizzabilità non conosciamo il suo orientamento sul punto, io sarò anche tenuto a parlare delle perizie che sono fondamentali a comprendere le ragioni dell'Accusa e, quindi, da parte mia contrario a comprendere l'estraneità dei fatti del mio assistito. Io ho preparato delle slide che proietto e le ho anche prodotte cartacee e gliele pongo alla sua attenzione, così magari se ci sono problemi di visualizzazione lei le potrà vedere direttamente subito.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Sono le stesse slide.

AVVOCATO C. URSO – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Il Pubblico Ministero, ovviamente, ha avuto modo di vederle? Nulla osserva in merito?

P.M. V. MONTEMURRO – Non c'è nessuna opposizione.

AVVOCATO C. URSO – Tra l'altro sono già agli atti.

GIUDICE F. VALENTE – Per comodità di visione. Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. URSO – Tra l'altro, Giudice, per una questione di chiarezza, sono slide già presenti nel suo fascicolo. Quindi, nulla di nuovo. È solo una comodità di consultazione che mi porta a favorire il cartaceo.

Bene, Giudice, sappiamo bene che noi dobbiamo partire dal capo d'imputazione. E come primo capo d'imputazione che io voglio prendere in considerazione e affrontare con lei in questa mia prima parte di discussione, è uno dei due reati più gravi che interessano questo procedimento - che poi ci ha visto in passato a Taranto nella pendenza dinnanzi alla Corte di Assise, quindi che porta alla competenza della Corte di Assise - ovvero l'avvelenamento. In particolare, io voglio partire dall'avvelenamento ovicaprino, del bestiame ovicaprino. Partendo dal capo d'imputazione, che è il capo h) della rubrica, i Pubblici Ministeri dell'epoca e l'odierno Pubblico Ministero ha descritto la condotta degli imputati nel seguente modo, ovvero una attività di sversamento di sostanze nocive, le quali provocavano e comunque, non impedivano la contaminazione di terreni. Terreni che erano assunti attraverso la matrice alimentare, insieme al foraggio, dal bestiame e ne provocavano la conseguente contaminazione, secondo l'Accusa, per diossine e PCB, dalla quale poi derivava l'abbattimento di circa 2.271 capi.

Bene, Giudice, capiamo le coordinate dell'Accusa. Abbiamo uno sversamento di sostanze che ricadono su un target, che è appunto il terreno degli allevamenti, quindi il tramite, il passaggio dei microinquinanti inorganici (diossine e PCB) e il terreno, questo terreno veniva assunto insieme al foraggio, perché, è spiegato in modo particolare nelle

consulenze, ma è ammesso da tutte le Parti, anche l'Accusa, il compendio di Accusa ce lo fa capire nell'ingestione del foraggio le bestie assumono anche un quantitativo di terreno, questa contaminazione si trasferiva alla carne degli animali. Quindi, il problema fondamentale è comprendere in primis se la pistola che noi potremmo definire il terreno, perché il terreno è quello che trasferisce la pallottola contaminante all'animale, fosse o meno contaminato e fosse o meno contaminato dalle emissioni ILVA. Lei avrà sentito alla scorsa udienza che il collega Vozza parlava di fingerprint. Fingerprint nella nostra lingua significa impronta digitale. È questa la ricostruzione che dobbiamo dare. Ed è questo il ragionamento che i periti da una parte hanno fatto e, ovviamente, nel riesaminare le perizie, noi con i nostri consulenti abbiamo fatto. L'impronta digitale di ILVA si è posata sulla pistola terreni che ha sparato il proiettile contaminante? Questo è l'interrogativo a cui noi dobbiamo rispondere, o meglio, avrebbe dovuto rispondere la Procura avendo tutti gli strumenti – e lo vedremo – sin dal primo giorno delle indagini, c'erano tutti gli strumenti. Quindi, dobbiamo rispondere a questo interrogativo. Allora, io come prima slide, signor Giudice, le voglio mostrare un estratto di un nostro consulente, il professore Tognotti, direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Industriale dell'Università di Pisa, al quale noi chiedevamo, tra i tanti interrogativi e quesiti che li abbiamo posto, di farci comprendere come i terreni del tarantino fossero o non fossero contaminati. E, dall'analisi di tutti i rilievi presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero – apro e chiudo una parentesi, signor Giudice – vedrà proprio per una scelta che noi tanti anni fa abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo voluto affrontare con entusiasmo questa Difesa, abbiamo detto noi dobbiamo utilizzare i dati non del laboratorio di ILVA, non perché fossero di favore, perché poi alla fine abbiamo visto che c'era una totale identità con quelli dell'Autorità Pubblica, ma proprio per comprendere, vogliamo noi utilizzare tutti i dati ora di ARPA, ora di A.S.L., ora dei periti, ora del CNR, del Ministero dell'Ambiente, cioè di tutti gli enti pubblici, proprio per quale ragione, signor Giudice? Perché questo ci fa capire che tutti quei dati, tutti quei rapporti di prova, tutte quelle fonti di prova erano già sufficienti all'epoca per non iscrivere proprio nessuno nel registro degli indagati, o quantomeno di giungere agevolmente ad una archiviazione nei confronti dei nostri assistiti. E questo io penso che sia molto importante, anche per la funzione che lei oggi dovrà ricoprire, perché una richiesta di non luogo a procedere che io andrò a formulare alla fine, proprio deve risiedere e può risiedere, signor Giudice, negli elementi di prova che la Procura ha addotto al netto di quello che noi, poi ovviamente, nel nostro mandato difensivo abbiamo anche addotto alla Corte di Assise e oggi portiamo al suo vaglio.

Quindi, ritornando all'incarico che noi abbiamo dato al professore Tognotti, dicevamo

rappresentaci il tarantino, i terreni del tarantino, che situazione ambientale, di contaminazione avevano. Come lei può notare, signor Giudice - e vedrà meglio dalla prima slide che io le ho prodotto - qui abbiamo 47 campioni, che sono tutti campioni dei terreni fatti ora da ARPA, ora dai periti nel tempo. Dal 2008 al 2011. Quindi, parliamo di un'indagine abbastanza dettagliata, signor Giudice. Un'indagine che si è svolta per tre anni abbondanti. E tra tutti i 47 campioni lei vedrà solamente 3 segnaposto rossi. Quelli sono gli unici campioni di terreno che sono risultati oltre i valori di CSC, le soglie di contaminazione indicate dal Testo Unico Ambientale, il 152 del 2006 per i siti a verde pubblico e residenziale. Tutto il resto, signor Giudice, era a norma. Già questo ci porta a comprendere una cosa. Io perché ho voluto iniziare proprio da questa diapositiva, signor Giudice? Perché tutto quell'allarmismo da cui è sorto questo processo, in verità, scendendo sul terreno inconfutabile dei numeri e della chimica, perché purtroppo - lo dico da Giurista - noi ci dobbiamo confrontare con i numeri e con la chimica in questo processo, così come l'Accusa ha fatto con i suoi testimoni, con il direttore dell'ARPA, con il direttore dell'A.S.L. di Taranto e via dicendo. Il quadro che noi abbiamo è che nella vastità - parliamo di chilometri quadri - solo tre terreni risultavano fuori dalle CSC.

Primo punto. Quindi, signor Giudice, la contaminazione che inevitabilmente si va a correlare secondo l'Accusa, alla diffusione incontrollata di queste polveri del reparto di Agglomerazione dello stabilimento di Taranto, dà l'evidenza, la fotografia che non c'è un plume, si suole dire - lo vedremo di qui a breve in un processo che ha interessato la nostra Repubblica, il processo di Seveso, sempre per diossine e PCB, dove si vedeva che dall'azienda si diffondeva una nuvola - potremmo dire - una nube di contaminanti e pian piano diminuiva, ovviamente, allontanandosi dallo stabilimento. Qui, invece, non abbiamo nulla di tutto ciò. Paradossalmente i campioni prossimi allo stabilimento sono tutti a norma. Abbiamo i tre campioni, di uno lo vede in alto, che è proprio in un Comune diverso da Taranto, è il cosiddetto "Contrada Parco di Guerra", che è nel Comune di Massafra, un comune attiguo, ma non vicinissimo. Dista all'incirca, i confini dei due comuni distano circa dieci chilometri. E poi altri due. Altri due punti - meglio - terreni contaminati.

Dopo questa brevissima premessa, signor Giudice, dobbiamo entrare nell'analisi più dettagliata, partendo, appunto, dal capo d'imputazione. E l'imputazione formulata dalla Procura individua in modo specifico nove terreni contaminati. Cioè le nove pistole che avrebbero sparato i 2.271 capi di bestiame e sono i terreni del signor D'Alessandro, Sperti, Quaranta, dei signori Fornaro, Intini, Palmisano, Laera, Bruno ed Epifani. Quindi, signor Giudice, partiamo analizzando quello che la prova principe dell'Accusa,

ovvero la perizia, diceva. Che cosa la perizia diceva? Seguendo quel ragionamento iniziale dell'impronta digitale sulla pistola che spara, i periti come prima cosa si ponevano un quesito. Io devo andare ad identificare l'impronta digitale delle polveri del reparto di Agglomerazione di ILVA. Noi parliamo di veicoli inquinanti organici, signor Giudice. È una materia un po' ostica, quantomeno per me, Avvocato, semplice Avvocato, ma voglio solamente fare una brevissima premessa. Noi quando parliamo di diossine, come è indicato nel capo d'imputazione, come vedremo in tutti gli argomenti che anche gli altri colleghi dopo di me affronteranno, parliamo di diossine e furani, perché le diossine è una macrocategoria che si divide di due sottocategorie: furani e diossine. E i congeneri di diossine e furani, secondo la scienza chimica sono ben 210, ma solamente 17 sono stati considerati dalla chimica come tossici e, quindi, quelli che vanno valutati, eventualmente stimati, quantificati, per comprendere la loro pericolosità o meno.

In particolare, di questi 17 abbiamo 10 furani e 7 diossine. Per quanto riguarda i PCB la situazione è molto simile. Abbiamo 209 congeneri di PCB, ma solamente 12 vengono indicati dalla chimica come tossici, tanto è vero che li classifica come diossin like, che si comportano come le diossine. Poi, vedrà signor Giudice, di qui a breve, che in ogni congenere in base al numero degli atomi di cloro che possiede avrà un prefisso: tetra-furano significa, appunto, 4 atomo di cloro – faccio un esempio – penta-furano (diciamo i prefissi di origine greca antica che abbiamo studiato al liceo), penta-furano 5; esa-furano 6; epta-furano 7 e octa-furano 8. Poi in alcune situazioni vedrà di numeri vicino al congenere, quelli indicano le posizioni degli atomi di cloro nella molecola del microinquinante. Sembra complesso, ma poi alla fine con i ricordi del liceo, magari, riusciamo a comprendere qualcosa.

Andiamo avanti. Per quanto riguarda i PCB, invece la scienza li indica PCB con un numero 156, 77, li indica in quel modo molto più visivamente fruibile. Allora, la domanda che i periti si sono posti nel primo momento è quella, andiamo a descrivere l'impronta di ILVA. L'impronta digitale dell'ipotizzato assassino. Ecco, allora i periti – e questo è uno stralcio, signor Giudice, della perizia chimica a firma di Sanna, Monguzzi, Santilli e Felici – dice “somma delle diossine circa 30 - cioè tutti i congeneri appartenenti alla categoria delle diossine nella loro sommatoria sono circa il trenta per cento del totale di tutti i congeneri -, somma dei furani settanta per cento circa”, e poi va a individuare altre percentuali per specifiche tipologie di congenere, ovvero, le epta-furano al venti furano, e un octa-furano al dieci circa, e una somma di tutti gli esa-furani al venticinque per cento circa. Questa è la descrizione data in perizia dai tecnici del G.I.P., che noi abbiamo acquisito. Ovviamente, signor Giudice, non perché non avevamo fiducia nei

confronti dei calcoli matematici del G.I.P., ma perché è il nostro lavoro insieme a quello dei consulenti, che cosa è stato fatto? Siamo andati in modo molto banale, signor Giudice, perché – ripeto – dai numeri non si scappa. O il numero torna o il problema è sbagliato e prendi 3. Cioè è semplice, non è che si può essere retorici sui numeri. Per fortuna e per sfortuna. Siamo andati a prendere i rapporti di prova utilizzati dai periti, i periti ma non solo, che hanno campionato tutte le polveri del reparto di Agglomerazione. Abbiamo preso tutti i rapporti di prova presenti nel processo. Parte Procura. Non parliamo di Parte Imputati. Parte Procura. Noi abbiamo fatto un affidamento fideistico nei confronti dei rapporti di prova portati dalla Procura. Li abbiamo presi. Questa è una slide che riassume tutti i vari tipi di rapporti di prova, tutti i rapporti di prova che sono stati campionati durante le indagini. Come potrà vedere signor Giudice, abbiamo – come il collega Vozza le ha detto alla scorsa volta, le due linee di agglomerazione (la linea E e la linea D) e poi abbiamo il suffisso ESP e MIP che rappresenta il filtro primario (ESP) e MIP (secondario). Cioè erano le polveri che venivano raccolte dai filtri durante la procedura di agglomerazione del minerale e si avevano questi rapporti di prova. Nella sommatoria per riprodurre quello che i periti avevano fatto, ovvero le cinque grandezze utilizzate dai periti, anche noi abbiamo fatto questo calcolo e, signor Giudice, con stupore ci siamo accorti che la descrizione fatta dai periti delle polveri del reparto di Agglomerazione, ovvero del proiettile di questo processo, secondo l'Accusa, era errata. Era errata.

Ecco, vediamo. Partiamo in modo singolo, perché noi abbiamo analizzato singolarmente in media, in mediana, abbiamo fatto tutti i calcoli possibili, perché non ci siamo mai voluti nascondere dietro un dito, signor Giudice. Abbiamo visto, che per esempio la somma dei furani era 76 e 53 e le diossine 23 e 24, ora 74.26, ora 85.15, ora 80.20, ora 80.20 di nuovo e 76 e 23, con una media, perché alla fine i periti ci restituiscono un numero solo, e non ci dicono neanche in modo specifico viene dalla media, viene dalla mediana. Non ci dicono niente. Dicono le polveri di AGL hanno circa il settanta per cento di furani e il trenta per cento di diossina. Nella media, però di tutti i campioni, signor Giudice, noi vedevamo 78.56, 21.44 che con una approssimazione sarebbe più 20.80. Allora, lei mi dirà, forse, va bene, Avvocato Urso, lei sta parlando di undici per cento di differenza? E no, signor Giudice, perché di qui a breve vedremo che quando sono state valutate le impronte digitali sul terreno, anche lì vedremo un altro dieci per cento in eccesso. E quindi, andiamo a prendere un dieci per cento dalle polveri, andiamo a prendere un dieci per cento dai terreni e vediamo che si avvicinano, le due impronte digitali si vanno a sovrapporre. Ristudiando l'argomento in questi giorni, per prepararmi al mio intervento, ho avuto, signor Giudice, un ricordo, un ricordo in relazione a quello che è stato scritto

nella sentenza di Taranto. Ovviamente, non esiste più. Non mi fermerò sulla sentenza di Taranto. Però, questo ricordo lo voglio condividere con lei. Nella sentenza, per esempio si diceva ma, quando sono stati calcolati i valori delle polveri ESP, le Difese erravano nelle approssimazioni, perché – e ora voglio fare, appunto, un brevissimo inciso – la scienza chimica cosa dice? Dice che quando non ci sono dei congeneri, perché lo strumento che lo va a misurare è tarato a un determinato standard, se il valore del congenere è così basso non viene rilevato, e rilascia un risultato di minore di un valore standard, allora, la scienza chimica dice fai tre approssimazioni. Ci propone, meglio, tre approssimazioni: la cosiddetta upper bounds, dove il valore del congenere viene posto proprio con il livello di rilevabilità dello strumento, il medio (bounds) che è la metà del livello di rilevabilità e poi lower bounds dice ponilo a zero. Per esempio, se il livello di rilevabilità è uno, nell'upper bounds il congenere non rilevato lo dobbiamo indicare per uno, nel medium bounds lo dobbiamo indicare con 0.5, nel lower bounds lo dobbiamo indicare zero. Allora, la Corte di Assise diceva vedete, hanno sbagliato nelle approssimazioni, perché hanno utilizzato il medium bounds nel calcolo dei congeneri nelle polveri. Avrebbero dovuto utilizzare l'upper bounds. Signor Giudice, tutti i congeneri erano noti. Nessuno era al di sotto del livello di rilevabilità. Quindi, non c'era stata mai la necessità di fare una approssimazione per quanto riguarda le polveri. E questo, diciamo, è una nota di colore che io ho voluto condividere con lei, per fare capire come alcune volte per buona fede, ovviamente, della Corte di Assise, ma forse non aveva capito bene il meccanismo dell'approssimazione, diceva no, il professore Musmarra, il nostro consulente chimico ha sbagliato a fare quei calcoli, perché avrebbe dovuto utilizzare l'approssimazione dell'upper e non del medium. Ma il professore Musmarra non ha utilizzato nessuna approssimazione, perché tutti i congeneri erano noti.

Andiamo avanti. Allora, signor Giudice, questa slide ci riassume il lavoro fatto dai periti da una parte e il lavoro effettivo fatto dai rapporti di prova, non voglio dire dal nostro consulente, fatto dai numeri. Da quello che non si scappa. E vediamo come da una parte abbiamo 70.30 – mi soffermo solamente sulle somme delle diossine e di furani per contenimento espositivo – e dall'altra parte abbiamo 78.56, 21 e 44, che se si fosse voluto approssimare, si doveva approssimare, quantomeno, con 80.20. Ma andiamo ora, abbiamo visto l'impronta di ILVA. Andiamo ora a vedere l'impronta presente sui terreni, cioè sulla pistola che avrebbe sparato il proiettile di diossina e di PCB. Fanno una descrizione i periti. Sono nominati nella perizia i terreni come MAS (campioni massivi). Sono cinque nella perizia, ovvero MAS1, non è un terreno e lo vedremo, perché è una deposizione, cioè polvere, signor Giudice, per intenderci, raccolta sul tetto

della scuola Grazia Deledda, che è una scuola elementare presente nel quartiere Tamburi di Taranto, il più prossimo allo stabilimento; abbiamo MAS2 che è l'allevamento del signor Intini che – vedremo - ha delle caratteristiche particolari, perché questo era un allevamento che abbiamo definito urbano, ovvero erano 11 capre allevate sull'asfalto nel quartiere Tamburi, tra l'altro, come testimoniato dal signor Intini, erano nutrite con il mangime comperato dal commercio e con l'acqua dell'Acquedotto Pugliese. Quindi, al netto di tutto, Intini non è rappresentativo dell'eventuale contaminazione del terreno. Poi abbiamo MAS3 che è la masseria Carmine dei signori Fornaro; MAS4 è l'allevamento del signor Sperti, e infine l'ultimo MAS5 che è l'allevamento del signor Quaranta.

Bene, ritorniamo alla descrizione fatta dai periti dei terreni. I periti dicono che i terreni hanno una composizione 60.40 rispettivamente furani e diossine, e poi quindici per cento per l'epta-furano, dieci per l'octa e il venti come somma degli esa-furani. Abbiamo fatto lo stesso lavoro che è stato effettuato per le polveri. Siamo andati a prendere i rapporti di prova dei periti – ripeto dei periti – che sono agli atti, Giudice. Se lei vorrà perdere un po' di tempo, se non l'ha già fatto, con una calcolatrice – l'ho fatto io che sono un Avvocato, quindi lei Giudice, sicuramente lo farà meglio di me – con una calcolatrice può riprodurre tutto quello che è presente, che le sto dicendo stamattina. E abbiamo notato che la somma delle diossine dei terreni era pari a 50.49 e la somma dei furani era 49.51 e poi ci sono le altre misure. Quindi, Giudice, abbiamo, i periti dicono una prevalenza di furani sulle diossine, quando invece i rapporti di prova ci dicono i congeneri sono ripartiti in modo equo. Questo è importante, signor Giudice, comprenderlo. Mi permetto di fare un inciso. Ovviamente, quello che è emerso dagli atti e si vede anche dai rapporti di prova sulle polveri di AGL, tutte le emissioni del reparto di Agglomerazione per natura dell'attività siderurgica e di agglomerazione nello specifico, hanno sempre una contaminazione più di furani che di diossine. Quindi, tende tendenzialmente ad avere una maggioranza di furani sulle diossine. Nel caso specifico noi vediamo che abbiamo una indicazione dei periti che non corrisponde a quella che i rapporti di prova hanno dato. E ci ritroviamo, signor Giudice, con quello che le dicevo prima. Diamo un dieci per cento in meno alle polveri, da 80 le portiamo a 70 e i terreni da 50 li portiamo a 60. Ci stiamo piano piano avvicinando, signor Giudice. E questo è un problema, è un problema evidente, inconfutabile, perché dovremmo dire che la matematica non ha senso. È un'opinione, appunto, mi suggeriscono i colleghi.

E pure su questo, signor Giudice, ho un ricordo. Ho un ricordo dove si diceva nella sentenza passata che MAS1, la deposizione che noi abbiamo calcolato, era la più rappresentativa di tutti. Ma non era un terreno, signor Giudice. E la cosa bella, che prima a pagina 1.100

più o meno – ora vado a memoria – si diceva che non era un terreno, poi quando sono stati analizzati i CAMP, le polveri di deposizione nel reparto di Agglomerazione, che erano conformi alle CSC, dice no, ma quelle mica possono essere paragonate, perché sono polveri, mica sono terreni. Però quando i terreni in verità erano polveri andavano presi in considerazione. Quando poi le polveri erano, tra virgolette, a favore degli Imputati non dovevano essere prese in considerazione. Ma al netto di tutto questo la testa al toro la tagliava il dottore Esposito, direttore dell'ARPA Puglia, che quando è stato sentito nel controesame del collega Voza, diceva MAS1 non può essere considerato un terreno, perché è una deposizione. Noi quando parliamo di terreno almeno dobbiamo prendere dieci centimetri di terra, per avere un campione quantomeno affidabile. Poi vedremo che nel 2019 i dieci sono diventati trenta secondo la norma e secondo la Legge. Ma questo è un inciso. Quindi, è il teste dell'Accusa che ha chiarito, uno dei testi principi, il direttore dell'ARPA Puglia, che chiariva, appunto, che MAS1 non doveva essere considerato un terreno. Tant'è, Giudice, che per onere di scienza e in aderenza alle indicazioni dei testi del Pubblico Ministero è stata anche eliminata dalla media MAS1, per vedere magari eliminandolo, i periti hanno fatto questo ragionamento e quindi, risultava effettivamente 60.40 e era MAS1 che magari, sovvertiva tutti i calcoli? No, signor Giudice. Togliendo la deposizione, quindi facendo la media dei soli terreni vediamo che le diossine aumentano. E quindi, ci si allontana ancora di più da quello che i periti avevano detto, hanno detto nel loro elaborato. Si va da 53 e 63 per le diossine a 46 e 37 a fronte rispettivamente di 40 e di 60. Quindi, abbiamo un rapporto totalmente inverso. Nei terreni l'impronta digitale ci dice che abbiamo più diossine o meno furani, quando l'impronta digitale dell'assassino, secondo la Procura ILVA, era ottanta per cento furani e venti per cento diossine. E allora, proprio per evitare problematiche – la slide che le ho mostrato pocanzi, signor Giudice, per parlare delle approssimazioni – proprio per evitare problematiche, quando noi abbiamo visto questa cosa e ci siamo consultati con i nostri consulenti abbiamo detto, ma è deflagrante? L'impronta digitale sulla pistola fumante non è la nostra. Però, occhio, c'è qualcosa che può essere messo in discussione? Allora, i consulenti che avevano fatto tutti i calcoli dicono no, Avvocato, non c'è nessun problema, valutate che ci sono le approssimazioni per i congeneri che vanno al di sotto del livello di rilevanza. E quindi, possiamo avere tre rappresentazioni. E noi subito abbiamo detto facciamole tutte e tre, perché noi dobbiamo dare alla Corte d'Assise tutte le possibili strade di valutazione. E le abbiamo fatte, signor Giudice, e non è cambiato nulla.

Quindi, l'upper bounds, che la Corte d'Assise consigliava al nostro consulente di utilizzare, che avrebbe portato agli errori grossolani del nostro consulente, professore Musmarra,

vengono smentiti non solo – qua ci sono tutte le slide agli atti, questi sono estratti delle consulente o della perizia presente agli atti – è stata smentita ulteriormente, perché alla fine, se noi andiamo proprio a utilizzare quell'upper bounds indicato dalla Corte, abbiamo la più grande differenza con le affermazioni dei periti. Perché il valore più alto per i quattro terreni è 54.45, ma anche volendo togliere il MAS2 – abbiamo lavorato contro i nostri Imputati, sì, lo voglio dire – togliamo pure MAS2 che ci avrebbe fatto comodo, abbiamo detto togliamolo, perché è un terreno urbano, gli animali non erano cibati con quel terreno, con il foraggio che cresceva. Quindi, Intini, ce lo dice lui a dibattimento, lo dice nelle sommarie informazioni testimoniali, ce lo dice al dibattimento che aveva undici capre e che li dava da mangiare il fieno commerciale. Togliamo! Ciò nonostante, alla fine il rapporto rimane equidistante 50 e 50. I terreni hanno una impronta di diossine e furani pari al cinquanta per cento diossine e cinquanta per cento furani. Questo è un elemento fondamentale. E quando ci è stato detto, per esempio, sì, va bene, ma voi avete fatto le medie su tutti i campioni. No, no, signor Giudice, noi abbiamo fatto campione per campione: MAS2, MAS3, MAS4 e MAS5. E poi, ovviamente abbiamo fatto la media. Ma abbiamo indicato anche il singolo campione, quindi non ci si può venire a dire che noi prendevamo il tutto e la somma faceva il totale. Nossignore. Nossignore. Abbiamo analizzato singolarmente ogni campione e abbiamo indicato la media. Anzi, i periti non hanno – quello che emerge dalla perizia, poi se l'hanno tenuto nel loro Foro interno, io non glielo so dire – analizzato singolarmente i campioni. Ma ci hanno proposto un numero, “circa 60, circa 40, circa 70”.

E, quindi, signor Giudice, andando a riassumere quello che le ho detto fino a ora sui terreni dai rapporti di prova emerge che i terreni avevano una somma di diossine pari a 53 e 63, quindi all'incirca 55 se vogliamo approssimare all'unità intera e 46 e 37 a fronte delle polveri ESP, signor Giudice, che avevano 78 e 53 e 21 e 44. Questi numeri indicano l'impronta digitale. Sui terreni c'era l'impronta digitale di ILVA? A destra abbiamo l'impronta digitale di ILVA. Sono gli stessi numeri, Giudice? I periti sapete cosa scrivono nella loro relazione? “Esiste una elevata correlazione”, signor Giudice. Una elevata correlazione, dove invece, abbiamo rapporti totalmente inversi. Ma non di punti percentuale. Abbiamo rapporti inversi del doppio, del cento per cento. E come disse il consulente Musmarra nel suo esame davanti alla Corte di Assise, disse signor Giudice, io mi potrei fermare anche qui, perché le ho dimostrato che l'impronta digitale di ILVA non è quella trovata sulla pistola terreni che ha sparato gli animali. Di questo stiamo parlando. Di questo stiamo parlando. Ma, siccome per nostro carattere siamo voluti andare sempre più ad approfondire l'argomento, perché ci eravamo anche appassionati,

possiamo dire, abbiamo compulsato il consulente, il professore Tognotti (direttore del Dipartimento di Ingegneria di Pisa) e gli abbiamo detto professore, lei che è un esperto, visto che studiando processi di natura ambientale abbiamo visto che il Ministero dell'Ambiente negli ultimi anni si è dedicato molto all'utilizzo dei modelli di dispersione delle polveri, per comprendere effettivamente l'impatto che delle aziende importanti possono avere sul territorio, ma lei ci può aiutare in questa situazione? Ci può creare lei un modello di dispersione di questo proiettile che sarebbe partito da ILVA?

Cioè, la balistica. Noi abbiamo chiesto la balistica che si chiede nelle Aule quando si spara una persona e capire se quel proiettile è arrivato o meno, o poteva essere mortale o meno. Abbiamo detto ci può ricostruire il proiettile di ILVA? Allora il professore Tognotti ci ha detto "certo, Avvocati". Seguendo le indicazioni dell'Ente di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, che è l'unica indicazione esistente nel panorama scientifico, ha usato il modello calpuff. Però noi gli abbiamo detto, professore ce lo faccia nella condizione peggiore per i nostri Imputati. Cioè, abbiamo lavorato contro i nostri Imputati. Ce la faccia peggiore. Non ci faccia una condizione reale, ma una condizione pessima, irrealizzabile, ma pessima. E cioè, abbiamo detto immaginiamo che lo stabilimento di Taranto non ha nessun confinamento, che le polveri sono lì, non ci sono strutture alte decine di metri, non ci sono barriere frangivento, non ci sono collinette ecologiche, non ci sono altri impianti, ma ci sono solo le polveri lì. Cosa inverosimile, perché ovviamente ci sono tanti ostacoli. Lei, sicuramente, ha contezza dello stabilimento di Taranto che è immenso, con dei capannoni altissimi, con dei reparti altissimi, che quindi, impediscono il movimento d'aria. Però noi abbiamo detto, facciamo questa condizione peggiore. Senza confinamento. Contenuto del PM (particolato) il più alto che si è mai visto nel mondo occidentale: trentacinque percento. Assenza di umidità, perché lo diceva la scorsa volta il collega Voza, fino a un certo periodo le polveri di AGL erano bagnate, messe nelle betoniere, rese fangose, palabili e poi portate in discarica. Poi sono stati utilizzati i big bags. Noi abbiamo detto facciamo che non c'è nessuna umidità, nessuna attività di bagnamento, che invece gli atti ci dicono fosse stata. E poi, professore, metta la concentrazione di diossine e furani più alta che si è mai vista in tutto il processo. Quindi, la condizione inverosimile, ma peggiore nei confronti dei nostri Imputati. Allora, il professore ha svolto l'incarico. È andato a prendersi tutti i meteo degli anni, in modo minuzioso per ricostruire il movimento dei venti, e ha rappresentato vari scenari di dispersione. In verde vedrà, signor Giudice, sono gli allevamenti (le pistole). Le nuvolette, le nubi rappresentano il plume ipotetico delle polveri di AGL. Scenario: svuotamento elettrofiltri. Nessuna diossina può raggiungere

gli allevamenti. Risollevarmento delle polveri. Scenario: risollevarmento delle polveri. È quasi nullo. Concentrazioni in aria durante le operazioni di discarica. Nessun allevamento è toccato. Deposizioni totali in relazione allo scarico dei filtri. Nessun allevamento è toccato. Deposizioni totali annuali. Deposizione media annuale dell'anno 2009 – e mi fermo qui – nelle operazioni di discarica. Vedete, signor Giudice, che quel proiettile indicato dalla Procura come l'oggetto che ha ucciso gli animali, non arriva. La pistola non è toccata dall'impronta delle polveri di agglomerazione di ILVA.

Andiamo avanti. La Procura, ci ha indicato nell'imputazione dei terreni. Anzi, voglio fare un inciso. La critica apportata a Tognotti era sul meteo. Si diceva ma il professore Tognotti non ha calcolato il meteo e i venti di Taranto all'epoca. Bugia. Ha speso cinquanta pagine della sua consulenza. Va bene, lasciamo perdere!

La Procura ci ha indicato dei terreni, e quindi noi ora, li andiamo a analizzare. Terreno per terreno. In questa slide, signor Giudice, viene riassunta in questa tabella, quello che ho mostrato come prima slide, i 47 terreni che sono stati campionati negli anni. Si parte dall'aprile del 2008 fino ad arrivare a giugno del 2011. Come può notare, come abbiamo già detto, solo 3 terreni risultavano oltre le CSC del Testo Unico Ambientale per siti a verde pubblico e residenziale. Tanto è vero, così per avere come stella polare le CSC, le ho riportate in questa slide (estratto del Testo Unico Ambientale). Le CSC per il verde pubblico indicano 10 nanogrammi in tossicità equivalente per chilo di terreno per le diossine e furani e 60 microgrammi su chilo per i PCB. Per i siti a uso commerciale e industriale abbiamo 100 nanogrammi e 5.000 microgrammi. Quindi, signor Giudice, andiamo a estrapolare i soli 3 terreni risultati oltre le CSC.

Andiamo ad affrontare il primo terreno: Fornaro stazionamento. Quando parliamo di stazionamento, stazionamento sta a indicare dove, appunto, gli animali stazionavano, cioè l'allevamento, dove dormivano, dove vivevano per la maggiore parte del giorno, perché poi abbiamo altri campionamenti che parlano di pascolo o di foraggio, cioè dove secondo le indicazioni degli allevatori nelle loro sommarie informazioni testimoniali, portavano gli animali al pascolo. Fornaro aveva un valore di diossine e furani pari a 10.30, quindi parliamo di poco superiore al limite, e un valore di PCB pari a 90.28. Fornaro stazionamento, signor Giudice, è stato campionato lo stesso punto a sei mesi di distanza. Il primo campionamento risultato non conforme alle CSC è stato fatto il 10 aprile del 2008. Il secondo, a distanza di sei mesi, anche un po' di più meno, il primo ottobre del 2008. Il secondo campionamento, signor Giudice, era a norma. E la letteratura scientifica presente agli atti ci dice che le diossine per scomparire nella loro emivita ci impiegano centinaia di anni, se non migliaia per alcuni congeneri. Qui in sei mesi la criticità dello stesso campione di terreno, nello stesso luogo – ce lo dice

l'ARPA, non siamo andati noi a farli questi campioni – era scomparsa. Sei mesi prima era fuori norma, sei mesi dopo era a norma. E allora, noi ci siamo domandati ma come questo è possibile? Tanto è vero che tutta l'indagine sulle diossine e sull'impronta digitale, la prima fatta dall'ARPA, ovvero il 30 aprile del 2029(fonetico) si presentava in considerazione proprio Fornaro stazionamento. L'ARPA partiva da premesse errate, ovvero che Fornaro stazionamento distava dal sito industriale, dal reparto di Agglomerazione un solo chilometro, quando poi noi abbiamo visto nella georeferenziazione che la distanza è 3,4 chilometri. Ma non l'abbiamo solo detto noi. Abbiamo anche sentito il consulente di Parte Civile, il dottore Raccanelli, in controesame dell'Avvocato Vozza (verbale del 19 dicembre del 2019, pagina 57) che chiedeva il collega “ma Fornaro stazionamento quanto dista dal reparto di Agglomerazione? Nell'ordine di 6 chilometri”. Ci sarebbe andata ancora meglio, signor Giudice, ma siccome noi non abbiamo voluto dimostrare cose che non erano vere, abbiamo detto che Fornaro stazionamento distava e dista, perché esiste ancora, 3 chilometri e 4. Come può notare, signor Giudice, una cosa molto importante, è quello che appunto le dicevo con l'esempio di Seveso, tutti i terreni esistenti tra il reparto di Agglomerazione e Fornaro stazionamento sono tutti terreni a norma. Poi abbiamo la pallina di pingpong che si ferma sul terreno e poi la contaminazione rimbalza, non c'è più, in quello che viene dopo non c'è più, alcuna contaminazione. Tra l'altro gli stessi periti nel 2011 hanno ricampionato Fornaro. 21 giugno del 2011, MAS3. È risultato a norma. Quindi, questo portava a intendere che in quel 10 aprile del 2008 c'era una anomalia. C'era una anomalia, perché? Perché è strano che questo avvenga. Ciò nonostante, andando ad analizzare l'impronta digitale presente su Fornaro stazionamento, noi cosa notiamo? Che la contaminazione era portata più da PCB che da diossine, circa nove volte più dai PCB che dalle diossine, quando invece le polveri ESP hanno una contaminazione per loro natura, derivata dal modo di produzione siderurgico, più da diossine che da PCB.

Cioè le polveri di agglomerazione, Giudice, hanno una tossicità equivalente che propende verso le diossine e furani e sono caratterizzate da una contaminazione di diossine e furani e meno di PCB. Invece qui abbiamo il contrario. Tanto è vero nel rapporto PCB/numeratore e diossine/denominatore per le polveri abbiamo un numero relativo 0.022 che significa che il denominatore è più grande del numeratore, che significa che le diossine sono di più del PCB. Invece in Fornaro abbiamo un numeratore (il PCB) maggiore, più grande del denominatore, che sono, appunto, le diossine. Quindi, già questo ci fa comprendere che l'impronta digitale che stava su Fornaro stazionamento non erano le polveri di AGL, signor Giudice.

Noi abbiamo dato incarico al professore Musmarra, professore di Ingegneria Chimica presso l'Università di Napoli, di fare, ovviamente, i confronti che hanno fatto i periti e che ha fatto anche ARPA. Però il professore Musmarra non si è limitato al solo confronto diretto congenere/congenere come fatto da ARPA, o come hanno detto che hanno fatto i periti. Perché nell'elaborato non si trova nulla. È quello che ci hanno detto poi a dibattimento. Abbiamo detto fai quello che ha fatto ARPA, fai quello che hanno fatto i periti. E lui ha detto "sì, Avvocato, lo farò, ma farò anche altri due confronti per avere una visione completa secondo quello che la scienza chimica ci insegna, ovvero un confronto a coppie". Parliamo sempre di confronti matematico/statistici. Non parliamo di confronti... Lo fa un ingegnere, non lo fa un Avvocato. E poi abbiamo l'ultimo confronto che è quello della PCA (ovvero delle analisi delle componenti principali), metodo riconosciuto e più utilizzato ormai dalla scienza chimica nella ricerca dei microinquinanti inorganici. Però diceva il professore Musmarra "Avvocato, per onestà, le devo dire una cosa. Che tutte le differenze tra i campioni saranno certe; le simiglianze potrebbero avere dei dubbi". Perché? Perché come le dicevo all'inizio, le diossine, i furani e i PCB non hanno solo 17 congeneri o 12 congeneri i PCB, ma ne hanno 210 e 209. Quindi, dove ci sono le similitudini dovrei aumentare il grado di dettaglio. Esempio per intenderci, come me l'ha spiegato a me, Avvocato. Noi abbiamo due persone: una persona bionda con gli occhi celesti alta un metro e 80; abbiamo un'altra persona bionda con gli occhi celesti alta un metro e 70. Sicuramente stiamo parlando di due persone diverse, perché se uno è alto un metro e 80 e l'altro è alto un metro e 70 non è la stessa persona. Ma qualora anche la seconda persona dovesse essere alta un metro e 80, queste due persone potrebbero essere le stesse, ma potrebbero essere anche diverse, quindi dovrei aumentare il dettaglio, andare a vedere il naso, le orecchie, la sopracciglia, la lunghezza delle braccia. Aumentare sempre il livello di dettaglio, fino a quando i 210 congeneri sono tutti analizzati. Per nostra fortuna, non ci siamo mai trovati in questa situazione, perché l'impronta di AGL non è stata mai simile a nessuna matrice ambientale. E allora, il professore Musmarra prendeva il campione di terreno Fornaro, faceva i suoi confronti e diceva che non vi era nessuna correlazione con le polveri di agglomerazione. È stato fatto anche un confronto sul profilo PCB congenere/congenere e il rapporto di correlazione che qui viene indicato come 0,5 – questo ci sarà utile, signor Giudice, in tutto il prosieguo e quindi, mi soffermo un attimo – quando noi leggiamo 0,05 significa che i due campioni sono uguali al cinque per cento e diversi al novantacinque. Quindi, per avere il cento per cento dobbiamo avere l'unità. Se troviamo 0,95 è il novantacinque per cento. E così via. Quindi, anche profilo PCB di Fornaro era totalmente diverso dal profilo PCB delle polveri di AGL, quindi non solo diossine e

furani, ma anche PCB. Sarebbe bastato anche solo diossine e furani, però per completezza di esposizione abbiamo visto anche questa situazione. Però, davanti a questa situazione di Fornaro stazionamento, data questa anomalia, noi volevamo capire questa anomalia e leggendo e rileggendo le carte presenti agli atti abbiamo trovato, anzi ci siamo imbattuti nella relazione ARPA del 19 marzo del 2019 a firma del direttore ARPA Puglia, ovvero del dottore Vittorio Esposito. Presso la masseria di Fornaro, oltre ai campionamenti che erano stati fatti sul terreno, ARPA aveva installato anche un deposimetro sul tetto, deposimetro che raccoglie, appunto, le polveri e le valuta. Nel giugno del 2008, ci riferisce nel marzo del 2009 il dottore Esposito, vi era stato un qualcosa di anomalo. Il deposimetro aveva intercettato delle posizioni con delle emissioni anomale arricchite di furani pesanti. Parla, il dottore Esposito, che precedentemente al giugno del 2008 e, quindi, ci ritroviamo bene con l'aprile del 2008 del campionamento, "una combustione incontrollata accidentale nelle immediate vicinanze del deposimetro". Queste sono le parole testuali della relazione ARPA del 19 marzo del 2009. Allora, mettendo a confronto con i nostri consulenti questa relazione, diciamo, vedete il dottore Esposito ha visto che il deposimetro sul tetto ha captato dei fumi che portavano qualcosa di anomalo, che lui individua in una combustione incontrollata accidentale, caratterizzata da furani pesanti, che poi sono quelli con il maggiore numero di atomi di cloro. E i nostri consulenti con pazienza sono andati in letteratura, e utilizzando la letteratura proveniente dalle indagini sulla terra dei fuochi campana, sono andati a confrontare un po' tutte le impronte. E hanno trovato un'impronta, che qui in consulenza è stata indicata come "inc. 5" che corrisponde all'abbruciamento di pneumatici usati.

Ecco, perché Fornaro stazionamento nell'aprile del 2008 aveva questa anomalia. Perché con ogni probabilità si erano bruciati degli pneumatici in quel sito. Tanto è vero che dopo che tutto era a norma. E lo spunto di indagine ce l'ha dato l'ARPA. Occhio. Su questo, signor Giudice, ho un ricordo. Ogni tanto mi sovengono questi ricordi. La Corte di Assise diceva "un'argomentazione di poco conto, perché l'APAT (ora ISPRA) nel 2008 diceva che le combustioni incontrollate sono solo il dieci per cento del totale di tutte le fonti di contaminazione. Le fonti industriali sono le principali". Ma buon Dio, signor Giudice, c'è stata la fonte di contaminazione. Ce lo dice il direttore dell'ARPA che ha riscontrato una combustione incontrollata accidentale, e che argomento contrario è dire che le combustioni in totale, le combustioni incontrollate, scrive la Corte costituiscono molto meno del dieci per cento delle fonti di contaminazione? Rientra, probabilmente in quel dieci per cento l'abbruciamento degli pneumatici di Fornaro.

Ma andiamo avanti. E quindi, uno dei tre terreni fuori norma lo possiamo tranquillamente

archiviare. Con ILVA non aveva nulla a che vedere e molto probabilmente la ragione del suo fuori norma era dovuta a una pratica poco ortodossa che alcune volte nelle realtà agricole si tiene.

Andiamo ad analizzare il sito del secondo terreno. Il terreno Quaranta. Il terreno Quaranta, come possiamo notare, signor Giudice, aveva un quantitativo altissimo di PCB. Ricordiamoci che il limite per i terreni a uso verde pubblico e residenziale è 60. Qui parliamo di 450. Quindi, un ordine di grandezza superiore al limite che il Testo Unico Ambientale poneva. Quindi, qualcosa di veramente anomalo. Una distanza dal polo siderurgico di 4,1 chilometri, dove tutto quello che era prima e tutto quello che era dopo era a norma – quindi anche qui la famosa pallina di pingpong - la cosiddetta - la leggerà nelle relazioni - contaminazione a macchia di leopardo, che è rappresentativa ovviamente di hotspot di contaminazione, non di una contaminazione diffusa che proviene dallo stabilimento siderurgico. E quello che noi possiamo anche notare è che la contaminazione era così alta che anche nelle realtà antropizzate, urbane non troviamo mai una contaminazione così alta di PCB come quella rinvenuta nel sito di Quaranta. Anche il deposimetro, perché anche presso la masseria Quaranta c'era un deposimetro, così come presso la masseria Carmine dei signori Fornaro, e anche le deposizioni, quindi, nell'aria c'erano dei livelli di PCB altissimi: 390 a maggio, 49 a giugno, rispetto alle diossine e furani che erano sempre molto contenuti. Parliamo di 390 a fronte di 4. Parliamo di 49 a fronte di 2.65. Allora, questa situazione anomala ci ha portato a fare un'altra richiesta ai nostri consulenti. Ma perché Quaranta ha questa anomalia di PCB e non di diossine? Sono andati i nostri consulenti insieme a noi a ricercare dei documenti ufficiali pubblici, anche con l'aiuto della georeferenziazione, con le mappe presenti agli atti, e abbiamo notato che l'allevamento Quaranta era prossimo – parliamo di qualche centinaio di metri e non chilometri come lo stabilimento ILVA – di un'ex azienda, un'azienda ormai chiusa che si chiamava MATRA. Questa azienda di cosa si occupava? Ha lavorato fino al 1998 e la sua occupazione era lo smaltimento di trasformatori contenenti olii dielettrici contenenti proprio PCB. Ma non è tutto. Perché questa azienda nel 1998 falliva, e per ben dieci anni, signor Giudice, fino all'anno 2008 i fusti sono rimasti abbandonati. Fusti contenenti olii dielettrici pieni di chili di PCB altamente tossico.

Ci sono state delle ispezioni, e lo vedremo nel progetto di bonifica del Comune di Statte, perché il sito MATRA si trova nel Comune di Statte, nei confini del Comune di Statte. Le recinzioni erano divelte, signor Giudice. Chiunque poteva entrare. E preannuncio, faccio uno spoiler, i signori Quaranta e Palmisano portavano le loro bestie a pascolare fuori o forse anche dentro – loro dicono fuori – i confini di MATRA. Ma di questa MATRA cosa ci dice il CNR già nel 2007? Parla di evidenza della fuoriuscita di

sostanze oleose nell'ambiente circostante. "Esistono evidenze confermate dall'analisi chimica di presenza di quantitativi difficilmente valutabili di rifiuti speciali pericolosi contaminati da PCB a livelli elevati, sia all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne del sito in studio". Il CNR lo dice. Non lo dice l'Avvocato Urso o il suo consulente. E poi cosa dice il Comune di Statte quando finalmente nel 2008 si è deciso di bonificare il sito MATRA? Tra le pericolosità indicava proprio polveri, "emissioni diffuse in atmosfera di polveri particolari a possibile azione tossica specifica". Così come continuava il CNR, descrivendo – non la leggerò tutto ma farò un sunto. Lei ha la slide e lo può tranquillamente vedere – che MATRA poteva contaminare anche la falda profonda, che per come è fatto il tarantino, la falda del tarantino che va da nord a sud, questa poteva sfociare nel primo seno del Mar Piccolo. Imputazione i) – la vedremo successivamente – per i mitili. Quindi, quel PCB poteva essere anche considerata una fonte primaria di contaminazione delle acque del Mar Piccolo. Ma poi lo vediamo.

Quello che è certo, signor Giudice, che MATRA era una bomba ecologica a tutti gli effetti. Una bomba ecologica abbandonata, dove chiunque poteva accedere e i signori Quaranta e Palmisano (sentiti in dibattimento) hanno detto chiaramente, onestamente che portavano i loro animali a pascolare proprio lì. Poi vedremo. C'è anche un campionamento del punto indicato dai signori Quaranta per il pascolo. Lo vedremo di qui a breve. Allora, cosa è emerso durante la bonifica di MATRA fatta dal Comune di Statte? Che aveva appallato i lavori alla società Gesteco. Sono emersi, signor Giudice, dei livelli, dei quantitativi altissimi di PCB. Parliamo in media di 2.464 – sì, ho detto bene – 2.464 di livelli di PCB, ovvero di due ordini di grandezza superiori alle CSC per i siti industriali; invece quattro per quanto riguarda i siti a uso residenziale e verde pubblico.

E sul punto ho un altro ricordo. Questo ricordo cosa dice? Che innanzi a queste evidenze pubbliche la Corte di Assise diceva sì, vabbè, ma tanto il più grande produttore di PCB del tarantino era l'ILVA. Sì, MATRA, sì, aveva lei i trasformatori e li gestiva male, ma ILVA era il più grande produttore di PCB del tarantino. Bene. Noi abbiamo prodotto decine di faldoni (e sono tutti agli atti) dai quali si evince che ILVA smaltiva quei trasformatori secondo la Legge: chiusi, sigillati. Sono venuti anche i testimoni a dirlo. Quindi, non solo la documentazione, ma la viva voce delle persone che hanno fatto quegli smaltimenti sono state ascoltate in dibattimento. E sappiamo, signor Giudice, che una cosa è lo smaltimento e una cosa è la gestione del rifiuto. Se io imprenditore cedo a una società il mio rifiuto che lo deve gestire, se lui lo gestisce male la colpa è mia? E che significa che io gestisco il più grande quantitativo di PCB? Ma se l'ho smaltito adeguatamente, come è stato puntualmente dimostrato in questo dibattimento, che poi MATRA l'ha gestito – diciamo gestito – in modo poco consono, mi può essere

addebitata colpa? Sicuramente no. Eppure questa è stata una delle argomentazioni principe, anche per quanto riguarda l'avvelenamento dei mitili – vedremo – del primo seno del Mar Piccolo.

Abbiamo per il terreno Quaranta anche i confronti effettuati dal professore Musmarra, che evidenziano una diversità dalle polveri di AGL di ILVA e una possibile perché – ripeto – c'è quella premessa della possibilità di correlazione, con la contaminazione rilevata nel sito di MATRA. Quindi, abbiamo sia il campione che i periti hanno effettuato, ovvero MAS5, ma abbiamo anche il confronto con i vegetali, che erano degli aghi di pino che erano stati raccolti dai periti sul sito MATRA, perché l'ago di pino ci spiegavano i consulenti, ma anche i periti stessi, avendo una superficie resinosa assorbe, aderisce meglio il contaminante, e quindi, può essere valutato come una matrice ambientale. Ma la diversità con le polveri di AGL risultava anche in questi. Così come il campione raccolto il 28 aprile del 2004 da ARPA, aveva totalmente delle diversità con le polveri di AGL e una possibile correlazione con lo stabilimento MATRA, con l'impronta digitale dello stabilimento MATRA. Quindi, possiamo dire che sulla pistola, terreno Quaranta, non c'era l'impronta digitale di ILVA S.p.A., ma c'era l'impronta digitale di MATRA S.p.A., parafrasando i periti c'era una elevata correlazione dell'impronta di MATRA. Quindi, in buona sostanza, Giudice, abbiamo analizzato il secondo terreno fuori norma, non conforme alle CSC.

Andiamo ad analizzare l'ultimo dei tre, che è un pascolo, infatti si chiama pascolo contrada Parco di Guerra, che come le dicevo, non è nel comune del tarantino, ma è nel Comune di Massafra. Nei confini del Comune di Massafra. Parliamo di una distanza di oltre chilometri, che quindi elide, riduce la possibilità di una contaminazione da parte di AGL per lontananza dello stabilimento, ma anche nel confronto delle impronte sia per diossina che sia per PCB-DL, possiamo notare che sopra abbiamo pascolo contrada Parco di Guerra (quindi il terreno) e giù abbiamo le emissioni di AGL, del camino E312 (unico camino del reparto di Agglomerazione). Vedete come sono diverse le impronte? Non c'era nessuna correlazione. In questo caso, un'ipotesi, guardando la posizione del terreno in parola, era la vicinanza di soli 250 metri di una cava, che poteva disperdere delle polveri. Quello che è certo è che non si trovava l'impronta digitale di ILVA sul terreno di contrada Parco di Guerra, confermato dalle analisi del nostro consulente tecnico con il suo triplo confronto, diretto e a coppie e con il metodo dell'analisi delle componenti principali. Ora, signor Giudice, ora avere escluso la possibilità che i 3 terreni fuori norma, quindi 3 su 47, e questi 3 non avevano nulla a che vedere con la contaminazione di ILVA, noi che cosa abbiamo fatto? Non ci siamo fermati. Abbiamo detto, già come prima, ci potevamo fermare anche qui, perché erano le uniche tre pistole

che avrebbero sparato. E non avevano l'impronta digitale di ILVA. Però abbiamo voluto approfondire anche gli altri campioni presenti agli atti, riferiti a tutti quegli allevamenti che hanno avuto almeno un fuori norma. Anche un solo campione di latte che è risultato fuori norma noi abbiamo detto ai nostri consulenti vai a analizzare quel terreno, perché ARPA l'ha fatto, i periti l'hanno fatto, fallo anche tu per vedere, ma quel campione di latte che è risultato non conforme perché è risultato non conforme?

E ritornando a Palmisano e Quaranta, le dicevo prima, che portavano i loro animali a pascolare, secondo le loro dichiarazioni, in un punto che è stato nominato da ARPA come posizione 1 e posizione 1 bis. Che cosa significa 1 e 1 bis? Che veniva campionato dopo sei mesi, il bis. Un po' come Fornaro stazionamento, aprile 2008/ottobre 2008. E pure qui abbiamo aprile del 2008/ottobre del 2008. Come potete vedere, signor Giudice, il punto di pascolamento era proprio al confine dello stabilimento di MATRA. E ce lo hanno detto chiaramente i signori allevatori. Non ce lo siamo, certamente, noi inventati. E allora, noi abbiamo chiesto ai nostri consulenti, ma vediamo si trova l'impronta digitale sul terreno dove erano portate le bestie, le pecore, le capre dei signori Palmisano e Quaranta a pascolare? Ebbene, abbiamo visto l'impronta digitale che si ritrovava era quella del terreno MATRA, con una correlazione, signor Giudice, spaventosa: 96 e 99 per cento. Come per il test del DNA per la paternità, possiamo dire, signor Giudice. Qui non abbiamo neanche un minimo dubbio. Abbiamo il 99 per cento che l'impronta del sito MATRA era uguale all'impronta del pascolo dove i signori Quaranta e Palmisano, dalla loro bocca, ci hanno detto che portavano il bestiame a pascolare. Tanto è vero, tanto è vero, signor Giudice, che i campioni di latte dei signori Palmisano e Quaranta avevano dei livelli di PCB altissimi. Le ricordo, signor Giudice - e lo vedremo quando affronteremo le matrici alimentari - che il regolamento europeo 1831 del 2006 che indica i TMA del latte pone per le diossine un limite di 3 picogrammi in tossicità equivalente su grammo di grasso, per un totale tra diossine e PCB a 6. Come può notare a eccezione di due campioni raccolti nello stesso giorno presso il signor Quaranta, i limiti delle diossine per Palmisano e per Quaranta stesso erano tutti al di sotto del TMA. Quello che portava, sostanzialmente, a superare la somma e che comunque, caratterizzava la contaminazione del latte dei signori Palmisano e Quaranta era proprio il PCB. Qua parliamo di 20 a 4, di 22 a 4.8 e via dicendo. Qui parliamo di 30 a 0,93. L'apporto PCB/diossina sempre spostato verso il PCB e non di poco, signor Giudice. Anche di 32,7 volte. Il 327 per cento di contaminazione più di PCB che di diossine e furani. Abbiamo fatto i confronti delle posizioni di pascolo con il nostro consulente, professore Musmarra, e risultato - potremmo dire atteso - non c'era nessuna correlazione con le polveri di AGL.

Andiamo ad affrontare un altro terreno da cui è risultato un campione anomalo di latte, ovvero Iazzo Todisco, masseria Tedesco, che era sita sempre nel Comune di Statte. Non è un campione fuori norma per CSC, perché – vedete, signor Giudice – rientra in 9,34 e il limite era 10. Quindi, non rientrava, perché sempre quei tre sono risultati fuori norma. Questo era un campione a norma, ma lo analizziamo perché nella masseria c'è stato un campione di latte non conforme. E quindi, abbiamo voluto capire, ma quel campione di latte non conforme poteva essere correlato alla nostra attività imprenditoriale o no? Ebbene, quello che è evidente, signor Giudice, è che i tantissimi terreni, tutti i terreni che c'erano tra lo stabilimento siderurgico e Iazzo Todisco, tutti i terreni campionati, non esclusi, tutti presenti – lo può vedere dalla prima immagine che le ho prodotto – erano tutti a norma. Poi abbiamo Iazzo Todisco che ha questo quantitativo di diossina un po' più alto degli altri, a norma comunque, da cui è sorto questo campione non conforme. Quindi, la distanza, lo spazio che divideva Iazzo Todisco, la masseria Tedesco dall'ILVA esclude, perché signor Giudice, le polveri non possono fare il saltello. Cioè, la nostra, anche esperienza umana ci fa capire come se io ho una fonte di contaminazione, parte dalla fonte di contaminazione e piano piano degrada. Ma io non posso avere 5 chilometri e mezzo senza alcuna contaminazione, poi ho un puntino e poi subito dopo non ho la più contaminazione. Vuol dire che qualche cosa di anomalo si è realizzato in quel puntino, in quell'allevamento e che quell'allevamento è un hotspot, anche perché – ripeto, signor Giudice, poi vedremo gli allevamenti risultati fuori norma – qui non parliamo del 50 percento degli allevamenti fuori norma, ma parliamo neanche del 2 percento, cosa che è totalmente compatibile con le pratiche agricole che esistono in tutto il mondo occidentale. Se il 98 percento va bene, vuol dire che le cose vanno bene. È ovvio che in una filiera agroalimentare qualcosa di storto può andare, ma è fisiologica, è la natura delle cose. O quantomeno – e questo è il nostro interesse – non è stata l'attività dello stabilimento di Taranto a produrre quella anomalia, sebbene fisiologica. E il confronto fatto dal professore Musmarra, con genere/congenere, a coppia, e la PCA anche sulla masseria Tedesco ci ha dimostrato una totale diversità con le polveri di AGL.

Passiamo al campione MAS2 Intini. Il signor Intini l'abbiamo sentito in dibattimento. In modo onesto il signor Intini ha detto questo "io ho undici capre destinate al consumo personale". Quindi, prima cosa non erano poste al commercio. Una persona che ha undici capre – ricordo, stiamo parlando del recinto sull'asfalto del quartiere Tamburi. Non stiamo parlando dell'azienda agricola – undici capre, e diceva il signor Intini "le alimentavo con foraggio acquistato dal commercio e le abbeveravo con l'acqua dell'Acquedotto di Taranto". Le parole testuali. Quindi, ammesso e non concesso tutto

quello che vogliamo, la matrice alimentare assunta dalle bestie del signor Intini non era una matrice alimentare che si rinveniva in natura: ora terreno, ora foraggio, ora fieno. Andava nel negozio, il signor Intini (undici capre) acquistava il mangime e lo dava ai propri animali. Apriva il proprio rubinetto dell'Acquedotto Pugliese e le abbeverava. Stop. Inoltre, l'esposizione delle capre in un contesto super antropizzato come è il quartiere Tamburi, che è un quartiere dove non c'è molto verde pubblico, è un quartiere anche abbastanza popoloso della Città di Taranto (stiamo parlando di oltre quindicimila abitanti, se non vado errato nel quartiere Tamburi) quindi parliamo di automobili, parliamo di attività commerciali, industriali. Parliamo di gas delle caldaie. Parliamo di tante fonti inquinanti che ci sono in Città. E queste caprette, capre, vivevano al contatto con queste fonti inquinanti, perché confinate sull'asfalto della strada pubblica. E tra l'altro, nella georeferenziazione abbiamo visto che c'era una demolizione di autovetture alle spalle dell'allevamento – diciamo allevamento – Intini. E, nel confronto fatto dai nostri consulenti hanno escluso, ovviamente, ogni riferibilità alle polveri di ILVA, anche in relazione al terreno raccolto presso l'allevamento Intini.

Poi abbiamo altri due allevamenti: Laera e Sperti, citati nel capo d'imputazione. Li affronto insieme perché sono distanti 600 metri. Nel 2017 il Comune di Statte, vedendo che c'erano questi campioni di latte fuori norma ha detto ma io voglio indagare, perché è il mio territorio, voglio comprendere per quale ragione ci sono questi problemi inerenti alla conformità della matrice alimentare latte, e capire se si tratta di un hotspot localizzato nell'allevamento e, quindi, sostanzialmente non fare nulla, oppure intervenire con delle opere di bonifica. Giustamente il Comune di Statte si è preoccupato di questo. E allora, Laera e Sperti sono stati campionati, ma il Comune di Statte nel 2017 che cosa ha fatto? Ha campionato tutto quello che era intorno a quei campioni risultati fuori norma. Quando noi leggiamo nord, est, sud e ovest, qui abbiamo il non conforme, vai a vedere scusami, ma è confinato a quel punto, e quindi tutto intorno va bene? Perché, se tutto intorno va bene è un problema interno all'allevamento, non è senza dubbio una contaminazione diffusa e non è sicuramente un problema che deve essere affrontato con una bonifica dell'area. E si è potuto notare, signor Giudice, che tutti i terreni raccolti nell'intorno erano a norma. E quindi, il Comune di Statte, giustamente, nel 2017 concludeva dicendo che non era una problematica di contaminazione diffusa come era abbondantemente emerso dai nostri rilievi, ma era una contaminazione localizzata dello specifico allevamento, che sebbene avesse le CSC a norma, però aveva portato a un campione di latte, quantomeno a un campione di latte non conforme. E i campioni effettuati, anzi i confronti – chiedo scusa – effettuati nel nostro consulente, riproducendo quello dei periti e di ARPA, ha dato una differenza con

l'impronta digitale di ILVA.

Ora, signor Giudice, dobbiamo affrontare un altro allevamento, che ha consegnato un campione fuori norma di latte il 15 luglio del 2008, ovvero l'allevamento D'Alessandro. A seguito di questo campione fuori norma, come ha fatto per tutti gli allevamenti l'A.S.L. di Taranto che laddove risultavano, appunto, campioni non conformi alle TMA (tenori massimi ammessi) dal regolamento europeo di riferimento, ha posto un vincolo sanitario sull'allevamento. Vincolo sanitario che veniva posto in data 6 ottobre del 2008. Quindi, campione luglio del 2008, vincolo qualche mese dopo. Quando la A.S.L., ovviamente, pone il vincolo sanitario impone delle prescrizioni. E la prescrizione principale è quella di cibare l'animale con il mangime acquistato dal commercio e con l'acqua potabile, con l'acqua che ha l'allevatore nel proprio stazionamento. Quindi, non portarlo in ruscelli, fiumi o via dicendo, non portarlo al pascolo, quindi il vincolo sanitario, proprio il vincolo di non poterlo portare al pascolo. Dopo un anno e mezzo sono state rifatte le analisi su D'Alessandro. Quattrocento giorni erano passati. La deplezione, cioè l'espulsione delle sostanze tossiche, per letteratura costante e presente agli atti e confermata in modo trasversale dall'Accusa alla Difesa, l'espulsione avviene in un tempo limitato. Parliamo di venti giorni circa per il latte e di sessanta giorni circa per i tessuti, per le carni. Qui ne abbiamo 400.

Quindi, tutte le contaminazioni possibili e immaginabili che quegli animali avevano assunto a luglio del 2008 erano finite. Ciò, nonostante il latte del signor D'Alessandro in un campione era non conforme. E allora, il nostro consulente, il professore Pompa, grande (purtroppo non c'è più) veterinario e tossicologo di grande esperienza ci diceva "vedete, Avvocati, gli ovini, le capre quando stanno nello stazionamento per loro natura tendono a leccare le strutture in cui si trovano, soprattutto quando non sono portate al pascolo e sono stressate". Probabilmente, signor Giudice, le vernici, le strutture dell'allevamento D'Alessandro contenevano dei contaminanti, dei microinquinanti inorganici che portavano all'alterazione del suo latte. E non era una contaminazione che proveniva da ILVA o da un'altra azienda, come abbiamo visto per Quaranta e Palmisano, MATRA. Ma era un problema interno all'allevamento stesso. E i confronti dei campioni di terra più vicini all'allevamento del signor D'Alessandro, perché proprio nell'allevamento, a differenza degli altri, non è stato fatto, ma i più prossimi noi li abbiamo voluti anche analizzare, perché se dovevamo sposare la tesi dell'Accusa, ovvero una contaminazione diffusa, se io ho un campione a 500 metri, quello può andare pure bene, no? E allora, io l'ho analizzato - io - il consulente l'ha analizzato. E abbiamo Histò San Pietro che risulta diverso dalle polveri di AGL, come Circummarpiccolo 1/2009 (solo i nomi che l'ARPA ha dato ai campioni) non aveva nessuna correlazione con le polveri di AGL.

Poi, signor Giudice, andiamo ad analizzare un altro allevamento. L'allevamento Epifani. Allevamento Epifani che si trova o si trovava – non so se ancora esiste – nel quartiere di Talsano. Il quartiere di Talsano è una contrada tarantina molto distante dal sito siderurgico. Parliamo dell'ordine di almeno 15 chilometri, dall'altra parte, perché è a sud est di Taranto, quindi, già la distanza ci porta a ritenere una inverosimile correlazione con l'attività siderurgica dello stabilimento ionico. Ma se noi andiamo a analizzare questo allevamento, tutte le matrici sono risultate conformi, ad eccezione di un campione di latte, e quando abbiamo sentito il 16 maggio del 2017 il signor Epifani a dibattimento, nell'esame del Pubblico Ministero, all'epoca dottore Pietro Argentino, diceva il signor Epifani (pagina 29 dello stenotipico) "io portavo i miei animali a pascolare nella Salina Grande". La Salina Grande, signor Giudice - e agli atti trova tutti i documenti, e ora le darò anche i riferimenti sul punto - rientra nel SIN di Taranto, che è una zona altamente contaminata. E non lo dice l'Avvocato Urso. Ma noi abbiamo ascoltato il 15 maggio del 2018 il comandante Di Castri, della Polizia Provinciale di Taranto, che aveva, appunto, funzioni ambientali tipiche della Polizia Provinciale. E nel controesame del collega Melucci, in modo chiaro ha detto che nel SIN di Taranto e in particolare nella zona Salina Grande, dove a dire di Epifani lui stesso portava gli animali a pascolare, vi era di tutto e di più. Parla di una discarica a cielo aperto. Ecco, perché forse un solo campione di latte era risultato fuori norma. Quindi, andiamo a vedere ILVA che dista almeno 15 chilometri e poi non ci andiamo a preoccupare del luogo in cui il signor Epifani, a suo dire, portava le bestie al pascolo e che la Polizia Provinciale di Taranto ci diceva che era fortemente inquinato? Tra l'altro – aperta e chiusa parentesi – un pascolo abusivo, signor Giudice, perché in un'area SIN non si può portare a pascolare l'animale. Va bene, ma questo non ci interessa. E queste sono le ragioni che hanno portato, sicuramente, o quantomeno con una ragionevole certezza a quella contaminazione puntuale dell'allevamento Epifani. Anche il sito Salina Grande, luogo di pascolo delle pecore del signor Epifani, era analizzato e non si riscontrava alcuna simiglianza con l'impronta delle polveri di acciaieria.

Andiamo avanti - stiamo volgendo al termine della parte dei terreni - andiamo avanti e troviamo l'allevamento Serafino. Allevamento non presente nel capo d'imputazione, quindi già potremmo esimerci dal commentarlo, ma siccome c'è stato un campione di latte fuori norma lo prendiamo in considerazione. Distanza dal polo siderurgico di 12 chilometri e l'anomalia riscontrata afferisce alla somma dei PCB. Per il latte è questa l'anomalia, era PCB 7,08 a fronte di diossine 1,35. Diossine 5,2 volte superiore rispetto alle diossine. Ricordiamo la contaminazione ILVA è caratterizzata da una contaminazione di diossine, non di PCB, un rapporto di 1 a 10, anzi 1 a 13 di diossine rispetto ai PCB.

Anche il confronto campione/campione dell'allevamento Serafino esclude la riferibilità alle polveri ESP.

Gli ultimi due allevamenti. Abbiamo l'allevamento del signor Bruno. Signor Bruno sito nel Comune di Laterza. Quindi, parliamo di circa 40 chilometri da Taranto. Quindi, già questo ci fa comprendere che non ha nulla a che vedere, ma lo capiremo anche meglio. Perché il signor Bruno vede uccisi alcuni dei suoi animali? Perché aveva acquistato gli animali del signor Ligorio. Chi è il signor Ligorio? Era quell'allevamento dal cui latte si era creato del formaggio pecorino che Peacelink (una delle associazioni oggi Parte Civile) aveva analizzato e si erano riscontrate delle diossine. E l'aveva portato alla Procura. Il signor Bruno, per sua sfortuna, aveva acquistato gli animali dal signor Ligorio. Il signor Ligorio in modo furbo se li è sbolognati subito. E dopo l'abbattimento degli animali acquistati dal signor Ligorio non ci sono stati più fuori norma, perché ovviamente già la distanza elimina ogni possibilità di contaminazione dei terreni.

In ultimo, signor Giudice, abbiamo l'allevamento Lippolis, anche questo sito del Comune di Monteiasi, quindi parliamo almeno, se facciamo comune/comune, 12 chilometri dallo stabilimento siderurgico, una anomalia sempre riferita al PCB, il doppio, più del doppio del valore di contaminazione di PCB rispetto alle diossine. Poi per chiudere l'argomento inerente ai terreni, le voglio mostrare una slide molto importante, signor Giudice, a mio parere, ovviamente. Si è detto che i terreni di Taranto fossero contaminati. Che i terreni del tarantino avessero una contaminazione diffusa di diossine e PCB. Allora, noi abbiamo chiesto, forse in modo semplicistico che gli Avvocati alcune volte fanno nei confronti dei loro consulenti, abbiamo chiesto va bene, tutte queste argomentazioni, perfetto, ma vogliamo confrontare il tarantino con le altre realtà italiane ed estere? E vedere ma noi abbiamo qualcosa che non va? Le nostre medie e le nostre mediane – ora vedremo cos'è la mediana – è diversa? È superiore? È anomala rispetto alla Svizzera? Al Piemonte? La provincia di Pavia? Ebbene no, signor Giudice. Perché se noi andiamo a prendere i risultati delle analisi, delle concentrazioni di diossine e furani sui suoli del tarantino analizzate dall'ARPA e dai periti notiamo che i valori in media sono inferiori. 2 e 42 a fronte di 3 e 40 per la Svizzera, 3 e 20, e questo è molto indicativo perché un topsoil ha trenta centimetri, quindi prende più materiale, e quindi più si diluisce la concentrazione. Ciò nonostante, noi abbiamo avevamo una unità di misura di nanogrammo in tec inferiore alla media riscontrata nella provincia di Pavia. E parliamo di 71 campioni. I nostri erano 47. Quindi, non stiamo parlando di analisi così di poco conto, non approfondite. La provincia di Pavia dall'ARPA è stata campionata in modo adeguato, come è stato campionato in modo adeguato quella del tarantino. E la mediana, signor Giudice, che è un valore più rappresentativo della media, perché? Io la definisco

una media ponderata, perché elimina il valore più basso e il valore più alto, che li considera un po' come degli estremi hotspot da tagliare, e poi fare la media di tutti gli addendi che ci sono tra i due valori estremi, e quindi è più rappresentativa della natura e realtà ambientale che noi andiamo a analizzare. Ebbene, nella mediana vediamo che a Taranto abbiamo 1 e 25 o 2 e 21, se consideriamo entro 5 chilometri, perché noi abbiamo fatto un confronto non solo con tutti i terreni, quelli anche un po' più distanti, ma abbiamo voluto proprio differenziare, mi fai un primo cerchio, perché c'era un divieto di pascolo entro 10 chilometri dallo stabilimento, quindi abbiamo detto no, fallo ancora di meno. Non lo fare a 10 chilometri. Non lo diluire. Fallo a 5. Ebbene, abbiamo 2 e 21, 1 e 25 a fronte dell'unico degli studi che ci consegnava una mediana (quello svizzero) di 2 e 50. Quindi, parliamo della metà. Cioè, i terreni del tarantino, i 47 campioni di cui abbiamo parlato fino ad oggi, stamattina, avevano una concentrazione di diossine e furani che erano in mediana la metà di quelli riscontrati in un'indagine condotta nella Repubblica Elvetica.

E anche su questo, signor Giudice, ho un ricordo. Ho un ricordo che dice sì, Avvocato – ovviamente in sentenza, non direttamente – voi avete detto che solamente 3 terreni erano fuori norma, ma non è vero, perché nel 2019 è stato introdotto un Decreto Ministeriale, a parte l'Articolo 2 del Codice Penale è carta straccia - ma non voglio fare ragionamenti in diritto stamattina - nel 2019 c'è un Decreto Ministeriale (il 46 del primo marzo del 2019) che abbassa il livello della somma diossina, furani e PCB a 6. Quindi, non è vero che solo 3 terreni sono risultati fuori norma, ma ne sono risultati molti di più. Falso. Perché, Giudice, andando ad analizzare con i nuovi limiti del 2019, che quindi non potrebbero essere, perché se il Legislatore nel 2019 ha messo quelle CSC, perché ora dovremmo rivedere quelli alla luce del Decreto Ministeriale nuovo, ma pure con il Decreto Ministeriale nuovo, vediamo che oltre i 3 che abbiamo già indicato di fuori norma, se ne aggiungerebbe un terreno industriale che viene nominato come posizione 5, quindi non un allevamento; MAS Intini che abbiamo analizzato che era un allevamento urbano; la posizione 1 bis, che è il pascolo che abbiamo analizzato fuori allo stabilimento di MATRA; e poi infine Iazzo Todisco che abbiamo pure analizzato. E paradossalmente, sempre come ricordo, diceva la Corte d'Assise "ma i terreni erano 9, perché ne avete 12 valutati?". Per questo motivo ne abbiamo valutati 12. Io faccio più di quello che l'imputazione mi porta, perché io voglio essere esaustivo, non voglio lasciare nulla al caso, e me lo fai come colpa? Anzi, forse dovrebbe essere apprezzabile un atteggiamento del genere. Quindi, anche questa introduzione per vie traverse di un Decreto Ministeriale del 2019 che poneva delle nuove CSC, possiamo dirlo, totalmente destituito di fondamento scientifico.

Giudice, io ora devo passare ad affrontare i foraggi. Cinque minuti di pausa sono possibili?

GIUDICE F. VALENTE – Certo.

AVVOCATO C. URSO – Grazie, signor Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Ci aggiorniamo tra dieci minuti. Ci vediamo tra dieci minuti.

Il processo viene sospeso alle ore 12:24.

Il verbale viene riaperto alle ore 13:00

GIUDICE F. VALENTE – Possiamo riattaccare la fonoregistrazione, siamo tutti. Prego, Avvocato Urso, può proseguire.

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie mille per la pausa, signor Giudice. Iniziamo ora a vedere, ad analizzare – meglio – una ulteriore matrice ambientale che ha trovato residenza nel procedimento, ovvero i foraggi, perché ARPA e A.S.L. si preoccupavano ovviamente di compiere delle analisi anche sull'ulteriore matrice alimentare che ha interessato il tarantino, perché da una parte abbiamo i terreni e da una parte abbiamo i foraggi che gli animali assumevano insieme al terreno per nutrirsi, per cibarsi ed abbiamo un'importante analisi, molto dettagliata, che si è tenuta dal 2008 al 2012 e sono stati raccolti 53 campioni vegetali. Io in questa slide le mostro le varie categorie, fieno, foraggio secco, foglie, cereali, paglia, erba ed insilati. Premetto subito, indicando i TMA, perché il Regolamento 1881 del 2006 della Commissione Europea, quindi l'Europea impone dei TMA per i prodotti alimentari quali carni e latte degli ovicapri, poi abbiamo un Regolamento, il 574 del 2011, che pone altresì dei TMA per i foraggi e per i campioni di natura vegetale che sono la matrice alimentare degli animali e pone anche con il Regolamento europeo 277 del 2012 delle soglie di intervento che ora vedremo di che cosa si tratta. Per quanto riguarda i TMA abbiamo dei limiti posti diossine, furani 0,75 picogrammi in tossicità equivalente, la tossicità equivalente – come diceva il collega Vozza la scorsa volta – è un moltiplicatore che la scienza chimica ha individuato per i 17 congeneri per esprimere appunto la forza – tra virgolette – contaminante di un determinato congenere, grammo, quindi su grammo di foraggio per esempio, ad un'umidità del 12% che deve essere appunto rispettata dal laboratorio di analisi che va ad analizzare il campione particolare. Così come abbiamo la somma diossina, furani più PCB DL 1,25 e 1,25 nell'altro regolamento, quindi diciamo che pur nel susseguirsi della legislazione ed ancora oggi, sebbene ci interessa poco, ancora oggi i limiti TMA sono rimasti gli stessi per i campioni vegetali. Ebbene, in questa tabella, signor Giudice, le dico subito che sono compendiate tutti i risultati inerenti – è la slide pagina 43 – i foraggi ed i campioni vegetali in genere, nessun TMA è stato mai

superato, quindi tutti i foraggi e tutti i vegetali analizzati dall'A.S.L. e dall'ARPA di Taranto in ben quattro anni sono tutti risultati a norma. Quindi, quando parliamo di foraggio, di pascolo, parliamo di erba che è nel territorio tarantino, non parliamo ovviamente di foraggi come mangime acquistati dal commercio, cioè quello che gli ovini, gli ovicaprini dei vari allevamenti di nostro interesse utilizzavano per nutrire il loro bestiame. Però, anche in questa slide, io voglio porre l'attenzione su una circostanza, ovvero quando noi parliamo del 95° percentile, che cosa significa? In una scala da 0 a 100, un po' come noi tutti abbiamo dei figli ed andiamo a valutare l'altezza ed il peso dei nostri bambini quando sono piccoli e quindi quando andiamo dal pediatra dice "Tuo figlio ha 25 chili, secondo l'età si pone al 60° percentile", cioè significa che si pone in una parte fra tutti i bambini d'Italia che al di sotto ci sono il 60%, al di sopra un 40%. Quando parliamo del 95° percentile diciamo che i campioni dal 95° in su, quindi nel caso specifico quelli più contaminati, avevano una problematica inerente al PCB, 0,58 per i foraggi cereali, fieno, paglia ed altro 0,62, per quanto riguarda i cereali le concentrazioni erano tutte molto basse. Quindi, signor Giudice, già vediamo da una prima analisi che sebbene fosse tutto conforme secondo il regolamento della Comunità Europea dell'epoca ed anche di oggi, c'era però qualcosa che non andava o – meglio – parlavo prima del Regolamento 277 del 2012 che pone delle soglie di intervento, che cosa sono le soglie di intervento dice la Comunità Europea? Dice nel momento in cui tu autorità competente, A.S.L., ARPA, fai un campionamento e vedi che alcuni valori posti – ovvero 0,5 per le diossine e 0,35 per i PCB – sono superati devi allarmarti, è un campanello di allarme, i TMA non sono superati, si può utilizzare, si può commerciare, lo puoi dare come cibo ai tuoi animali. Però occhio a te, autorità, se mi superi 0,35 di PCB stai attento ed è tuo dovere – dice il regolamento europeo – che tu autorità devi andare ad indagare la fonte di contaminazione, perché quel determinato vegetale ha quel valore di PCB – come nel caso di nostro interesse – superiore a 0,35? Ed eventualmente indagare ed evitare, eliminare la fonte di contaminazione per non giungere magari fra un anno, magari fra due anni, magari fra tre anni al superamento delle TMA. Appunto, è un campanello di allarme, è un doppio step, è un doppio step che viene posto e vedremo che anche per gli alimenti umani ovviamente, non foraggio, per gli alimenti come il latte, come i tessuti, come i mitili – vedremo di seguito – vengono poste... lì si parla di valori di attenzione, invece per i vegetali si parla di soglie di intervento, cioè tu autorità se noti questo devi intervenire. Ebbene, signor Giudice, come potrà notare, io già gliel'ho fatto notare precedentemente sulla slide complessiva, avevamo a fronte di 0,35 che era la soglia di intervento indicata dalla Comunità Europea, per alcuni campioni nell'ultimo percentile, nell'ultima parte, nel 5° di percentile alto di fieno, paglia, erbe ed

altri alimenti per animali, abbiamo un valore di PCB pari a 0,60, quindi c'era un'anomalia. Nel caso specifico, purtroppo, non si è andato ad indagare, le autorità competenti non sono andate ad indagare per comprendere perché alcuni campioni vegetali avessero questa anomalia per il PCB, a differenza, signor Giudice, ed io in questa slide ho voluto compendiare solo i campioni con il superamento delle soglie di intervento, può notare che lo 0,5 – quale soglia di intervento indicato per le diossine – non è mai superato, anzi il più alto, signor Giudice, è 0,133 a fronte di uno 0,5 di soglia di intervento, invece in cinque campioni – quelli appunto più alti – riscontriamo un superamento dello 0,35 che è per il PCB e quindi con un livello, un fieno putacaso, signor Giudice – ma nel caso c'è poco ormai – presso l'allevamento del signor Quaranta dove avevamo un fieno del signor Quaranta con un livello di PCB pari ad un picogrammo su grammo in tossicità equivalente. Ed allora, ciò nonostante, io appunto in modo più immediato ho voluto rappresentare – ed il consulente, il Professor Pompa, ci ha aiutato in questo – tutti i campioni confrontandoli con i TMA indicati per le diossine ed i TMA indicati in sommatoria, diossine e PCB. Come può notare, con le barrette di questo istogramma blu sono indicati i livelli di diossine, nella somma troviamo diossine più PCB. Vedete, signor Giudice, la differenza? Come anche la contaminazione dei campioni vegetali fosse di molto più caratterizzata dal PCB rispetto alle diossine e ai furani e non a caso vediamo come le contaminazioni da PCB sono più alte, più evidenti, dove sono più evidenti in Quaranta, sono più evidenti in Palmisano, che sono proprio quei due allevamenti che erano di lì a pochi passi dal sito di Matra. Quindi la cosa bella, signor Giudice, mi permetto di dire, che in tutta questa attività di studio si chiude il cerchio, cioè se noi andiamo ad analizzare tutte le matrici ambientali non è che abbiamo un dato che dice una cosa, un altro che dice un'altra, che da un punto di vista penale, signor Giudice, mi potrebbe pure andare bene, perché se non abbiamo un dato univoco al di là di ogni ragionevole dubbio io devo essere assolto. Ma non solo, qui invece abbiamo la ragionevole certezza dell'innocenza perché tutto il puzzle di questo processo combacia perfettamente, ogni pezzo ritorna, se vado a prendere in considerazione i terreni mi dà quel risultato, se vado a prendere in considerazione i forati mi dà il medesimo risultato, se vado a prendere in considerazione il latte mi dà il risultato, se vado a prendere in considerazione le carni degli animali mi dà il medesimo risultato, signor Giudice. Quindi qui non stiamo giocando alle tre carte, non stiamo facendo confusione perché e ripeto, questo come lei mi insegna, signor Giudice, in un processo penale se non abbiamo una ragionevole certezza non si può giungere ad una condanna, ma qui abbiamo la ragionevole certezza dell'innocenza. Siamo andati oltre quello che il Codice impone a noi come difensori ed impone al sistema giudiziario nella valutazione.

Ed andando, riprendendo le soglie di intervento, signor Giudice, vediamo come le diossine, sempre la stanghetta, la barretta blu era sempre al di sotto del valore, quindi le diossine non preoccupavano, non avrebbero dovuto preoccupare – diossine e furani ovviamente – secondo quello che la Comunità Europea ci diceva nel 2008 e ci dice oggi nel 2025. Quello che invece avrebbe dovuto preoccupare è il PCB, perché vediamo che Quaranta superava – sebbene al di sotto delle TMA – la soglia di intervento, ma non solo, lo superava Spinelli, lo superava Spinelli e gli altri, alcuni altri si avvicinavano, come Laera o come Palmisano. Quindi l'ARPA, l'A.S.L. che all'epoca compiutamente ha fatto delle analisi forse si sarebbe dovuta porre delle domande e dire perché abbiamo questo superamento delle soglie di intervento come indicate dal legislatore? Ed anche in questa situazione, signor Giudice, noi abbiamo fatto ai nostri consulenti una richiesta molto semplice, okay, abbiamo visto... perché i numeri sono numeri, signor Giudice, qui non stiamo parlando di opinioni, di retorica, di sofismi, stiamo parlando di numeri, che il numero è quello, o quadra o non quadra, c'è poco da dire. Abbiamo chiesto, va bene, okay, abbiamo dimostrato che tutti i vegetali – diciamo foraggio, fieno, cereali e via dicendo – erano conformi alla normativa europea, c'erano dei problemi inerenti alle soglie di intervento in relazione al PCB, ma abbiamo chiesto anche un'altra cosa “Ma si può fare un confronto con le altre realtà europee in relazione ai mangimi degli animali, degli ovicapri?” ed il nostro tecnico, il Professor Pompa, disse “Sì, Avvocato, lo sa perché? E' fortunato, perché c'è stato un lavoro che la Commissione Europea ha affidato, anzi ha creato una commissione scientifica sulla nutrizione degli animali che si chiama – diciamo come acronimo – SCAN e ha appunto fatto una media di tutti gli stati europei, dei foraggi di tutti gli stati europei e ha posto dei limiti, delle classificazioni, per esempio ha posto che quando abbiamo una contaminazione media pari a 0,1 picogrammi in tossicità equivalente possiamo considerarla una contaminazione bassa”. Sapete qual era a Taranto la media, signor Giudice? Era 0,06, un ordine di grandezza inferiore alla media ritenuta bassa dalla Comunità Europea e stiamo parlando di una contaminazione a dire dell'Accusa diffusa, stiamo parlando di dimensioni disastrose, poi lo vedremo successivamente quando parlerò del disastro, quella dimensione del disastro doloso, parliamo della metà della contaminazione ritenuta dalla Commissione Europea come bassa ed il 95° percentile – cioè la parte più contaminata di Taranto per i foraggi – rientrava totalmente nella contaminazione media europea che era pari a 0,2. Quindi, Taranto in media sua come foraggi, quindi il mangime che si poteva trovare nei terreni, nelle campagne di Taranto, offrivano del foraggio con una contaminazione che era la metà della contaminazione bassa, così come indicata dalla Commissione Europea ed i foraggi più contaminati erano nella media contaminazione dell'Europa, quindi tutt'altro

che una situazione allarmante, signor Giudice. Ed allora andiamo avanti, andiamo avanti e passiamo all'analisi dei campioni alimentari, campioni alimentari, ovvero il latte emunto dagli ovicaprini, dal bestiame e poi infine le carni che sono quelle che sono state considerate tanto contaminate da aver avvelenato la popolazione di Taranto. Il latte è una matrice molto importante, perché? Ci spiegava il nostro professore, consulente, perché lo definiva una matrice etica, etica perché non bisogna uccidere l'animale per analizzare il suo latte a differenza del fegato, a differenza del muscolo, a differenza del grasso, dove devi purtroppo sacrificare l'animale per poter estrarre il tessuto ed analizzarlo ed anche perché il latte lo puoi emungere più volte, lo puoi confrontare nel tempo, puoi valutare le varie azioni, si pulisce – tra virgolette – i tempi di deplezione tecnicamente sono più brevi, parliamo di circa venti giorni, è quindi un indice molto importante. Tant'è vero, signor Giudice, che l'A.S.L. di Taranto ha compiuto una delle campagne più approfondite della storia del mondo occidentale sul latte di Taranto ovvero, signor Giudice, parliamo di 147 allevamenti attenzionati, analizzati, controllati, non per un anno, dal 2008 al 2012, quindi per ben quattro anni ed in totale sono stati raccolti 289 campioni di latte. Quindi parliamo di un'attività di indagine dettagliatissima, l'A.S.L. ha compiuto un'attività di latte molto dettagliata e vedremo che ai nostri fini, perché interessa a tutti alla fine comprendere come le cose sono andate veramente, qual è la rappresentazione effettiva del tarantino. Per questo io, signor Giudice, nel mio incipit della discussione le ho detto come scelta difensiva abbiamo voluto proprio utilizzare le fonti di prova addotte dalla Procura, non perché avevamo il timore su quelle che il laboratorio ILVA aveva fatto negli anni, che era un laboratorio con tecnici di altissimo livello, ma ciò nonostante li abbiamo messi da parte perché c'erano tutti gli elementi, signor Giudice, per non iscrivere nessuno nel registro degli indagati o quanto meno di archiviare il giorno dopo. E per questo oggi io mi permetto ed abuso della sua pazienza, perché ritengo che ci sono tutti gli elementi da utilizzare in un'udienza preliminare, perché ci sono tutti gli elementi per addivenire al tempo ad un'archiviazione. Ma andiamo per gradi, io le mostro, signor Giudice, i tenori massimi ammessi che il Regolamento 1831 del 2003 poneva in relazione al latte crudo e prodotti lattiero caseari, compreso il burro, quindi il limite – per intenderci – le TMA poste dalla Comunità Europea per la commerciabilità e quindi per poter vendere ed acquistare al pubblico commercio il latte è 3 picogrammi in tossicità equivalente per grammo di grasso – ricordiamoci questo grammo di grasso, mettiamolo da parte, ma ricordiamocelo – per diossine e furani e come somma abbiamo 6 picogrammi, come somma diossine, furani e PCB 6 picogrammi. Poi abbiamo – come le preannunciavo prima – il corrispettivo delle soglie di intervento per i vegetali, nei tessuti animali sono i

livelli di azione, indicati sempre ovviamente dalla Comunità Europea con raccomandazione numero 88 del 2006 che pone sia per le diossine che per il PCB il livello pari a 2 picogrammi in tossicità equivalente su grammo di grasso. Andiamo a prendere in considerazione la prima campagna effettuata dall'A.S.L. di Taranto nell'anno 2008. In questa tabella, signor Giudice, le evidenzio tutti i prelievi fatti negli allevamenti tarantini, quelli indicati in rosso – qui in slide forse non si vede benissimo, ma dalla fotocopia, dal documento che le ho prodotto si vede un po' meglio – ci sono pochi campioni che sono risultati fuori norma, per comodità di lettura mi sono permesso di compendiarli in un'altra slide, ho eliminato quelli là che rispettavano i TMA, mi sono tenuto solamente i non conformi. Cosa notate, signor Giudice? Notiamo per esempio Quaranta, ritorna Quaranta, i livelli di PCB di Quaranta sono altissimi, sono dalle cinque alle dieci volte superiori a quelli delle diossine, ma non solo, anche Palmisano, Palmisano e Quaranta erano i due allevatori che portavano il bestiame fuori i cancelli di Matra. Le loro parole, eh, occhio. E così anche in tutti gli altri campioni noi possiamo sempre notare come c'è sempre una prevalenza di PCB sulle diossine. Come può notare, signor Giudice – riprendiamo quello che abbiamo detto poc'anzi – in questa tabella non compare né Fornaro Angelo, la Masseria Carmine, prima masseria attenzionata dall'ARPA Puglia il 30 aprile del 2009, i suoi latti, i latti di Fornaro erano tutti conformi, Fornaro ha avuto solo quella problematica, signor Giudice, inerente quel terreno che abbiamo capito, almeno abbiamo cercato di capire fosse correlata ad una combustione locale anomala – lo dice ARPA, eh – e sia Bruno Antonio che è l'altro soggetto collegato a Ligorio che ha dato origine a questa indagine aveva tutti i campioni a norma. Quindi questa indagine che ha preso le mosse da Fornaro e da Bruno/Ligorio, che dividevano diciamo in buona sostanza i capi, avevano tutti i loro latte, i loro campioni di latte a norma, conformi secondo i dettami della Comunità Europea. Ricordiamoci, appunto, che i limiti sono 3 e 6. Vedete i valori come sono bassi di diossine e furani, signor Giudice. Il PCB è sempre più alto, sebbene rientra nei TMA però c'è qualcosa, è sempre quel piccolo campanello di allarme. Voglio fare un inciso, per intenderci, lei lo ha visto sicuramente dagli atti del processo, io mi permetto di ricordarlo, il PCB di origine siderurgica ha un'impronta totalmente diversa dal PCB di origine commerciale. Che cosa intendo per commerciale? Gli oli (parola incomprensibile), il famoso trasformatore, il trasformatore che è... l'olio dieletico è un buon isolante che resiste a delle alte temperature, per questo viene utilizzato dalle imprese che utilizzano alte temperature nelle loro lavorazioni, contiene dell'olio dielettrico che ha un profilo diverso da quel PCB che si produce nell'attività di sinterizzazione del minerale che si utilizza nel ciclo integrale di ILVA. Per questo,

signor Giudice, poi vedremo come i profili del PCB di ILVA sono incompatibili con i profili di PCB individuati ora nel latte, ora nei campioni di tessuto degli animali. Quindi, sebbene – come abbiamo detto all'inizio – la contaminazione dei fumi e delle polveri di AGL è una contaminazione all'80%, anzi di più, un rapporto di 1 a 10, 1 a 13 a favore delle diossine e dei furani, quindi è caratterizzata soprattutto dalle diossine e dai furani e ha potuto notare, signor Giudice, come problematiche per le diossine e furani non ce n'erano, le problematiche erano tutte afferenti al PCB e già questo escluderebbe la responsabilità dello stabilimento siderurgico, a maggior ragione quel PCB che si ritrova nei campioni non è anche quel poco di PCB prodotto da ILVA perché ha un profilo, ha un nome, ha un'impronta digitale diversa, perché è un PCB di origine siderurgica e quello è invece un PCB di origine cosiddetta commerciale. Chiedo scusa per questa digressione e vado avanti. Come potrà notare, signor Giudice, nei campioni di latte non conforme della campagna del 2008 dell'A.S.L. di Taranto notiamo come quel rapporto famoso che abbiamo visto, numeratore PCB, denominatore diossine, è sempre a favore del PCB, fino ad arrivare ad un ordine di grandezza superiore come in un campione del latte del signor Quaranta. È comunque sempre in media superiore – Quaranta, Palmisano e gli altri – per PCB e graficamente forse è più fruibile questa diapositiva perché pongo il TMA della sommatoria e vedete come quel TMA non viene mai superato dalle diossine che sono indicate in blu, in buona sostanza il superamento – che è la linea grigia – è di molto caratterizzata, se non quasi completamente, comunque con una percentuale molto alta, dai valori anomali di PCB e vedete come Quaranta e Palmisano, proprio quegli allevamenti presenti nell'imputazione e che portavano a pascolare presso Matra, vicino Matra i propri animali hanno questo livello di PCB molto alto.

Passiamo all'indagine del 2009, 104 campioni di 99 allevamenti. Sapete, Giudice, cosa è il risultato fuori norma? Un solo campione, uno su 104 e precisamente della signora Serafino Francesca che ha un allevamento distante 12 chilometri dal reparto di agglomerazione, dal sito industriale e tutti gli allevamenti nei dintorni – ecco, le voglio mostrare in questa georeferenziazione – erano tutti a norma, cioè quelli più vicini al reparto di agglomerazione, diciamo all'impianto siderurgico, non hanno mostrato neanche un campione fuori norma, quello più lontano che rientrava in una fascia superiore ai 10 chilometri – perché qui abbiamo una georeferenziazione con raggi di 10, con raggio di 15 e con raggio di 20 chilometri, abbiamo detto che Serafino era all'incirca 12 chilometri – aveva questa anomalia. Quelli successivi niente, quelli prima niente, abbiamo un hotspot, per una ragione che non era possibile indagare perché non c'era null'altro agli atti, ma tanto è. Anno 2010, 74 campioni, 67 allevamenti campionati.

I campioni fuori norma sono quelli che indico in questa slide, parliamo di cinque campioni. Vedete i valori di diossine come sono bassi, signor Giudice, e come sono alti quelli di PCB, ritorna, ritorna, per questo io all'inizio dell'argomento foraggi dicevo la cosa bella – mi permetto di dire – la cosa molto significativa di tutta questa indagine è che il cerchio si chiude, che i pezzi del puzzle combaciano perfettamente, non c'è una confusione nella ricostruzione dei fatti perché noi non ci siamo voluti nascondere dietro un dito e non abbiamo voluto confondere le carte, ma le abbiamo volute chiarire definitivamente utilizzando le carte della Procura e non le nostre. Nel 2011 non è stata effettuata nessuna indagine, nel 2012, ultimo anno di indagine dell'A.S.L. presenti agli atti, sono 80 campioni di 64 allevamenti ed abbiamo una non conformità di cinque e precisamente quattro di Palmisano – ritorna il signor Palmisano – ed uno di Lippolis. C'è stata anche una indagine inerente in latte bovino, parliamo di 136 allevamenti, un solo campione fuori norma su 213 campioni per un valore di PCB molto alto, vediamo diossine 0,43, PCB 8,81, quindi un valore di PCB molto, molto alto. Quindi in buona sostanza, signor Giudice, tirando le somme a queste indagini condotte dall'A.S.L. con un livello di dettaglio molto alto, sono risultati non conformi in totale – quindi quattro anni di indagini dettagliate, latte ovicaprino, latte bovino – 13 campioni su 289 campioni totali, tutti contenuti i non conformi in soli sei allevamenti di 147, quindi stiamo parlando non solo di una percentuale di non conformità al di sotto del 2%, è un po' come le dicevo prima, è normale che in una realtà umana ci possono essere delle non conformità, ma diventa anomalo quando la conformità è significativa, non quando la non conformità è relegata al 2% ed il 98% va bene, soprattutto quando quel 2% è correlato ad un microinquinante organico che è PCB che non afferisce all'attività di sinterizzazione. E' questo il punto, è questo l'elemento che ci deve far comprendere. In una realtà umana è ovvio che un allevatore... io non voglio mettere in croce nessuno, ma è ovvio che un allevatore in buona fede possa sbagliare qualcosa, ma l'errore di conduzione agroalimentare non deve diventare la croce di qualcun altro. E questa, signor giudice, è un'altra slide dove riassumiamo insieme tutti i campioni risultati fuori norma. Perché ho voluto distanziare le tre tipologie? Qui abbiamo Quaranta/Palmisano che hanno più o meno una contaminazione simile, tant'è vero portavano le pecore a nutrirsi nello stesso luogo e poi abbiamo Sperti, Laera, D'Alessandro che sono tutti dei vicini, così come Nigro, Locorotondo e via dicendo. Questa slide è importantissima, signor Giudice, perché ci dice una cosa sopra tutte, che la fonte di contaminazione non è unica, che ci sono tre fonti di contaminazione quantomeno, una tipica di Quaranta/Palmisano, una tipica degli altri allevatori ed infine una terza ed invece qui riferiamo tutto ad un'unica fonte di contaminazione. Questo in modo semplicistico, da

Avvocati, è la cartina di tornasole per dire se tu mi dici che io ho sparato, quando invece ci sono tre possibili chance, tre possibili fonti di contaminazione, sicuramente non sono io. E quindi, riassumendo in un istogramma tutti i campioni non conformi che sono quelli di prima, rimangono queste differenze e come le ho dimostrato non solo abbiamo le tre fonti di contaminazione possibili, perché sono tutte diverse fra di loro, ma vedete come il PCB è sempre superiore alle tossine. Quindi, in buona sostanza, abbiamo tre fonti di contaminazione diverse, caratterizzate non da diossine e furani, ma da PCB, vedremo di tipo commerciale, neanche di origine siderurgica. Questa slide, signor Giudice, è una ripetizione, ma è mio dovere metterla in evidenza, Spinelli, Quaranta e Palmisano avevano i loro allevamenti a distanze prossime a Matra e portavano i loro animali, perché facciamo la differenza, allevamento, stazionamento, zona di pascolo che l'A.S.L. di Taranto e l'ARPA HA campionato puntualmente, già l'allevamento è ad un chilometro e ricordiamoci quello che ci diceva il Comune di Statte nel progetto di bonifica, polveri che possono essere portate a distanza di qualche centinaio di metro e di chilometri di Matra, quindi anche nello stazionamento degli allevamenti Spinelli, Quaranta e Palmisano non si può escludere che ci sia stata una contaminazione dei terreni, così come sicuramente le zone di pascolo utilizzate dagli allevatori erano evidentemente contaminate da Matra. Abbiamo visto il 99%, il test di paternità, abbiamo il test di paternità del pascolo 1 è Matra, il papà del pascolo 1 è Matra. Ed è interessante, signor Giudice, che cosa? E' interessante vedere come – è quello che un po' le ho preannunciato prima – la percentuale di contaminazione dei PCB nelle polveri di AGL è pari in media al 6,8%, quindi la contaminazione delle polveri di ILVA è caratterizzata al 93% da diossine e furani e dal 7% da PCB dioxin-like. Quando legge "camp", signor Giudice, sono le polveri raccolte dai periti nel reparto di agglomerazione che le ha citato il collega Vozza la scorsa udienza, che risultavano tutti a norma per i siti ad uso verde pubblico, tranne due che erano a norma dei siti ovviamente industriali, siamo in un capannone di agglomerazione. Ciò nonostante, non li ha raccolti ILVA, li hanno raccolti i periti e li hanno analizzati i periti, quindi non si può dire "Ma com'è possibile", è possibile. Tant'è vero – il mio ricordo che le ho citato prima – che la Corte d'Assiste diceva "No, ma i camp non li puoi considerare terreni perché non sono terreni, sono polveri, però (parola incomprensibile) che la deposizione lo dovevi considerare terreno", cioè si tira la coperta di Linus dalla parte che si vuole e si ritiene più opportuno. E quindi concludendo, giungendo alle conclusioni, per quanto riguarda il latte in questa prima parte notiamo come di tutti i campioni analizzati, tanti campioni analizzati nelle campagne dell'A.S.L. di Taranto, abbiamo 59 campioni di latte ovicaprino, di cui 47 di capra, oltre i livelli di attenzione per PCB ed uno solo di

diossina, uno, uno su 275, lo 0,3% e questo lo dobbiamo dire nella consapevolezza che ILVA ha una matrice di contaminazione soprattutto di diossine e furani, non di PCB. Quindi è evidente che il problema – come emerge ora dai terreni, ora dai foraggi, ora dal latte – era nel PCB, non nelle diossine e furani e non importa poi come si è anche sentito in passato “Va bene, ma se io vado a considerare la somma diossine e furani superano”, ho capito, ma nel momento in cui io ho una soglia di attenzione posta dalla Comunità Europea singolarmente per diossine e furani e per PCB e vedo che quella diossine e furani non è mai superata e quindi io, autorità competente, non mi devo preoccupare neanche ad indagare e quella PCB invece è superata, non posso dire che la somma di entrambi i microinquinanti fa sfiorare, nossignore, perché bisogna leggerlo in modo analitico ed attento. Quanto contribuisco io a quello sfioramento? È normale che ci sarà sempre una minima percentuale di diossine. Dicevano i nostri consulenti e non solo i nostri “Anche sul Monte Everest troverete della diossina”, ma è normale, ma io devo capire ma perché quel campione è fuori norma, non è conforme? Cosa lo caratterizza? Tant’è vero che il legislatore europeo ha messo delle soglie di intervento, ora per diossine, ora per PCB, altrimenti avrebbe messo un'unica soglia di intervento ed invece non l'ha fatto. Anche in questo caso noi abbiamo chiesto ai nostri consulenti “Ma possiamo fare anche dei confronti internazionali con il latte di Taranto, con gli altri prodotti caseari della Comunità Europea?”, ebbene sì, perché l'EFSA che è la Commissione della Comunità Europea per la Sicurezza Alimentare del Cibo ha condotto delle indagini, ha condotto delle indagini importanti. Vedete, in tutta la Comunità Europea, signor Giudice, sono stati campionati 931 campioni, in quella di Taranto 213, per comprendere come il livello di attenzione fosse alto a Taranto, quindi noi non stiamo parlando di campagne non significative che non ci dicono nulla, se in tutta la Comunità Europea, l'EFSA, la Commissione europea ne ha presi 913 e noi solo Italia, anzi non solo Italia, solo Taranto ne abbiamo presi 213 e non sono ricompresi quelli di Taranto nei 931 della Comunità Europea. Vediamo come i livelli medi delle diossine del latte europeo è 0,78, Taranto è 0,42, i livelli di PCB siamo in media, ma un pochino più alto. Nella mediana che è quell'indicatore più robusto possiamo considerare, perché vengono eliminati gli estremi, vediamo come ancora si abbassa il livello di contaminazione per le diossine e purtroppo si alza il livello di contaminazione dei PCB. Quindi già questo confronto semplicistico ci fa capire che sulle diossine non c'era nessuna problematica, nessuna problematica e nel confronto con la Comunità Europea eravamo abbondantemente al di sotto della media europea, qualcosa – sempre nei limiti del TMA – c'era, c'era un campanello di allarme sul PCB ed anche questo istogramma che va a confrontare Taranto con altre realtà europee, specifiche e riunite in

un solo dato, per esempio abbiamo delle indagini svolte in Germania, in Francia, in Svizzera, in Belgio, in Spagna e poi in Europa dal '97 al 2003, differente da quella condotta dall'EFSA nel 2010, quindi precedente, la prima linea ci indica Taranto, nelle diossine Taranto si pone sempre come valore più basso. La Spagna, per esempio, aveva il valore più alto. Nei PCB ci poniamo in un valore medio, non diciamo il più alto, in un valore medio. Nella somma, quel valore medio dei PCB viene temperato dal basso valore delle diossine, quindi non mi si può venire a dire che la somma è l'indice della contaminazione solamente, perché proprio grazie alle diossine, al basso valore delle diossine abbiamo una somma che si pone nel quadrante basso di valutazione. Ed abbiamo anche effettuato dei confronti nazionali, perché questi sono dei confronti sovranazionali, abbiamo fatto dei confronti con la Campania e la Sardegna che sono le regioni che hanno la maggiore produzione insieme alla Puglia di latte ovicaprino e come potete ben vedere, signor Giudice, anche nei confronti nazionali abbiamo dei valori medi e mediani della Campania che sono superiori a quelli di Taranto. Il PCB, invece, ha dei valori rispettosi della legge comunitaria, ma leggermente più alti. Quindi anche un confronto nazionale ci fa ben comprendere che per diossine e furani non vi era nessuna problematica. Facciamo un confronto anche con i soli campioni non conformi e qui cosa possiamo notare, signor Giudice? Possiamo notare che il latte di Taranto nel confronto, nei campioni non conformi, aveva un'evidente anomalia per PCB, perché le diossine nei campioni conformi risultavano in linea con le medie e con le mediane della Campania, anzi erano sempre più bassi anche della metà, invece i PCB nel latte ovino di Taranto abbiamo 22,1 picogrammi a fronte della Campania di 3,9, quindi questa è l'ulteriore prova che ci fa comprendere come quella somma della non conformità era dovuta ad un valore anomalo di PCB e non di diossina, perché il valore di diossina del latte ovino ed ovicaprino di Taranto entrava perfettamente nelle medie di altre realtà nazionali che hanno buone usanze agroalimentari per il latte ovicaprino.

Ciò chiarito, signor Giudice, ci dobbiamo addentrare nell'ultima chiave di volta inerente all'allevamento ovicaprino, ovvero il metabolismo degli animali, cosa molto importante, signor Giudice, perché? Il primo teste, testimone, consulente che ha introdotto questo argomento non è stato un nostro testimone o un nostro consulente, ma ritorno, è stato proprio il Dottor Raccanelli, consulente della Parte Civile, il quale nella sua relazione che è agli atti, ma anche nella sua deposizione diceva "Badate bene che nelle matrici alimentari l'impronta della matrice ambientale – cioè del foraggio, del terreno, quello che mangia l'animale – non viene per le diossine ed i furani trasmessa tale e quale", cioè l'impronta digitale che io ho sul terreno dell'azienda X, se io animale vado a mangiare quel mangime, quel terreno, se mi analizzano il latte o i tessuti, non avrò l'impronta che

c'era sul terreno perché intervengono dei fattori del metabolismo che per natura degli animali tendono ad accumulare alcuni congeneri al posto di altri ed altri non vengono assorbiti, accumulati nel tessuto animale che può essere ora il latte, che può essere ora il fegato, che può essere ora il muscolo o il grasso. Quindi, diceva il Dottor Raccanelli “Esistono dei COR, ovvero dei ratei di trasferimento, carry-over rate”, cioè che significa? Sono dei numerini, un po' come la tossicità equivalente, dei numeri standard individuati in modo scientifico dagli studiosi del settore agroalimentare veterinario che appunto dicono, per esempio, se io assumo 10 di octa-furano nell'animale troverò 4 perché c'è un moltiplicatore che dopo tanti studi ho individuato e quindi ho questa trasformazione. Quindi, il profilo delle diossine e dei furani – ripeto, delle diossine e dei furani, poi vedremo perché mi sto soffermando su questo – lo dice il Dottor Raccanelli in primis nel processo non viene trasferito tale e quale perché interviene il metabolismo animale ed il Dottor Raccanelli nella sua consulenza compie un errore marchiano, non lo so con quanta buona fede o cattiva fede, nella presenza di COR, di rate di trasferimento in letteratura specifici per ovicapri, utilizza quelli dei bovini. Putacaso trova delle somiglianze con l'impronta di ILVA. Ma perché? Noi l'abbiamo controesaminato e ha giustificato, signor Giudice – vedrà nei verbali – dice “No, non li conoscevo quelli degli ovicapri, conoscevo solo quelli degli ovini e ho applicato questi, ma con questo – diceva al dibattimento – non voglio dire che c'era somiglianza dell'impronta”, però lo scrive in relazione ai tempi nel 2010. Poi al dibattimento ha un po' diciamo ritrattato, ma va bene così perché ci ha dato spunto, ci ha dato spunto al nostro argomento. Ed allora in modo molto più sereno e serio, il nostro consulente ha dato alla Corte d'Assise all'epoca ed oggi al suo vaglio i COR degli ovicapri, c'è un autore, il Professor Costera che ha svolto queste indagini, ha fatto tante analisi e studi con mangime, con contaminazione nota e poi ha visto “Vado ad analizzare il fegato, che cosa ritrovo?” e valutava e su un numero x molto alto di esperimenti è riuscito ad individuare dei COR per gli ovicapri e la cosa più importante, signor Giudice, non è solamente l'individuazione da parte del Professor Costera dei COR per le diossine e dei furani degli ovicapri, ma la vera scoperta – ed è la cosa più semplice – che ha facilitato e faciliterebbe qualcuno ed anche i periti avrebbe facilitato, se l'avessero conosciuta come circostanza, è che ha notato che i profili invece PCB delle matrici alimentari rimangono stabili, quindi se le diossine ed i furani vengono metabolizzate in alcuni congeneri con determinate percentuali il profilo PCB invece rimane uguale, pressoché uguale. Quindi la conoscenza di questo argomento avrebbe dovuto portare i periti a focalizzarsi – non solo i periti, ma diciamo i periti soprattutto – solamente sul PCB quanto meno, o entrambi gli elementi ed invece vedremo successivamente, l'ho

sentito io a controesame il Dottor Monguzzi, non solo non conosceva queste emergenze scientifiche, ma lei l'ha letta sicuramente la perizia, signor Giudice, per quanto riguarda i tessuti animali il profilo PCB è stato dimenticato, si è lavorato solo sulle diossine ed i furani, proprio quello che non porta l'impronta alimentare, quello che porta l'impronta alimentare l'ha omesso. Perché? Bella domanda questa. Ed allora, altro ricordo della Corte d'Assise in sentenza diceva "Eh, ma il Professor Pompa ha utilizzato i COR di Costera per dire che non c'era correlazione", falso, perché il Professor Pompa ha acquisito il dato, i COR di Costera per le diossine ed i furani non le ha utilizzate, ha acquisito il dato che il profilo PCB era stabile ed allo stesso tempo attraverso gli studi di Costera, di Mortine, di Benedetto che ha fatto nel 2016 e tanti altri ha detto una cosa che è molto chiara e la vedremo, signor Giudice, che il profilo per diossine e furani dei fegati degli ovicapri è standard, è uguale a Taranto, è uguale in Norvegia, è uguale negli Stati Uniti. Quindi io non potrò mai considerare il profilo delle diossine e dei furani dei fegati degli animali come tracciante della contaminazione, perché è uguale in tutto il mondo per caratteristica tipica dell'animale che esclude a determinati congeneri e ne accumula altri e precisamente quelle a media clorurazione, ovvero tetra e penta-furani. Chiedo scusa, Giudice, ma certe argomentazioni a volte non ti fanno comprendere come ancora oggi, dopo tredici anni di processo, stiamo parlando della medesima cosa e tante persone hanno trovato l'incubo della loro vita in questo processo e si sono visti venti, ventuno, ventitre anni assegnati. Ed allora, signor Giudice, proprio su questi elementi scientifici, di studi scientifici agli atti dell'odierno processo e che avrebbero dovuto conoscere i periti nel momento dell'accoglimento dell'incarico che il G.I.P. conferiva loro, abbiamo fatto noi dei confronti delle medie di latte dei profili di PCB con il topsoil, con i terreni, con la matrice alimentare e quello detto da Costera risulta anche nel nostro caso? Sì, perché i topsoil avevano una matrice, un profilo – chiedo scusa – di PCB totalmente sovrapponibile al latte, a quello del latte, dello 0,964 ovvero il 97%. Questa è la prova provata, signor Giudice, che la matrice alimentare è assunta – perché quella era la matrice alimentare, non è che ce n'era un'altra – dall'animale ed il profilo di contaminazione della matrice alimentare veniva trasferito tale quale al 97%, quindi con un'alta correlazione alla matrice alimentare, al latte, al latte ovicaprino. E, portando un confronto fra i topsoil di Matra, così come Gesteco – l'azienda che ha bonificato per conto del Comune di Statte il sito ex Matra – con i campioni di terreno dei periti noi notiamo una sovrapponibilità eccezionale, signor Giudice, questo è indice soprattutto di una cosa, che i terreni di Fornaro, Intini, Sperti, Quaranta erano contaminati da PCB commerciale, questo ci dice questa slide e se lo andiamo poi a confrontare con il latte delle campagne dei quattro anni condotte

dall'A.S.L. abbiamo il 96% di sovrapposibilità, indice che il latte di Taranto, dei campioni non conformi di Taranto erano caratterizzati da una contaminazione da PCB commerciale non siderurgico e, invece, quello che le dicevo prima, ecco, signor Giudice, la dimostrazione che il profilo PCB commerciale è diverso dal PCB di natura siderurgica delle polveri. Vedete che non esiste correlazione? E' bassissima, 15%, 11%, il 90% è diverso, perché – lo ripeto – per tipica produzione il PCB di natura siderurgica ha una composizione chimica diversa dal PCB di natura commerciale degli oli dielettrici che si trovano nei trasformatori. E questa è la prova provata, ulteriore, perché abbiamo visto che il profilo dei PCB rimane standard, è fonte di contaminazione e si passa dalla matrice alimentare alla matrice animale e prova che le polveri di ESP e MIP non hanno contaminato il latte di Taranto, così come vedremo di qui a brevissimo non ha contaminato i tessuti degli animali.

E passiamo all'ultima parte, appunto i tessuti degli animali, i fegati, i muscoli ed il grasso perirenale, in verità abbiamo un solo campione di grasso perirenale. Ma io nella conclusione di questa mia prima parte di intervento, voglio ricapitolare in sostanza – in modo ovviamente stringato – quello che abbiamo visto fino ad ora ed andare a confrontare perché noi, signor Giudice, ci dobbiamo confrontare con la perizia allo stato degli atti e capire quello che i periti hanno scritto e se hanno scritto quello che emerge dai rapporti di prova o non emerge da quello che è stato scritto nei rapporti di prova, perché viene appunto smentito perché questo dobbiamo capire noi, hanno scritto verità o hanno scritto valutazioni che hanno poco di scientifico? Ebbene, siamo partiti all'inizio del mio intervento dalla descrizione delle polveri, dall'impronta digitale dell'ipotizzato assassino da parte della Procura, ovvero di ILVA ed abbiamo visto che quell'impronta digitale è stata descritta male dai periti perché se noi avevamo un 80-20, i periti hanno parlato di un 70-30. Ma non solo hanno portato a delle valutazioni errate su ILVA, ma hanno portato a delle rappresentazioni errate anche su altre fonti contaminanti dell'aria del tarantino, perché oltre ad ILVA sono state campionate anche altre attività industriali, come Cementir che il collega Vozza già la scorsa volta le citava, che è il cementificio prossimo – ora non esiste più, all'epoca esisteva – allo stabilimento siderurgico, AMIU che è un inceneritore di rifiuti cittadini, Appia Energy che è un ulteriore inceneritore di rifiuti, sempre nella zona del tarantino. Su Cementir noi notiamo che i periti scrivono “Leggermente più marcata la presenza di furani sulle diossine”, falso, perché dai rapporti di prova dell'ARPA abbiamo un 59-41, un po' come i terreni che loro dicono, quindi lì non c'era questa situazione, quindi anche la descrizione delle altre fonti inquinanti ipotizzate sono errate. AMIU, i periti scrivono “Diossine e furani ripartiti in media nella medesima proporzione”, io leggendo in

italiano letteralmente penso 50 e 50, medesima proporzione, 49 e 51, ma siamo lì ed invece troviamo 60-41, 59-41. Appia Energy, i periti scrivono 60-40, quando invece qui troviamo, signor Giudice, sostanzialmente una divisione equanime fra diossine e furani, 53-47 potremmo approssimare a 50 e 50, ma lasciamo il dato dettagliato che il Professor Musmarra poneva, 52,78 e 47,22, che sicuramente nelle approssimazioni non potranno mai essere 60-40. E così, come abbiamo visto, questa tabella riassume la pistola di questo processo, ovvero i terreni, la descrizione errata della pistola, dove i periti dicono 60 per i furani e 40 per le diossine, invece abbiamo un 46,37 per i furani e un 53,63 per le diossine, un rapporto proprio inverso, signor Giudice, un rapporto inverso! Stiamo parlando di tutt'altra cosa, di tutt'altra cosa. Ed i numeri, purtroppo o per fortuna – io direi anche per fortuna – non hanno via di scampo e la cosa bella, signor Giudice, che tutto quello che i nostri consulenti e che io mi sto permettendo di riferirle è tutto ripetibile, perché i rapporti di prova sono agli atti. Se io oggi sto dicendo una stupidaggine lei potrebbe tranquillamente smentirmi, sia in prima persona perché con una semplice calcolatrice si riescono a fare questi conteggi, ma pure con una perizia ulteriore, quindi se io sono un mentitore seriale – perché sono tre ore che sto dicendo queste cose – lei potrebbe dire “Lei è smentito, lei è un pagliaccio” e lei lo potrebbe fare, signor Giudice, ed invece perché i numeri sono agli atti. E quindi, signor Giudice, arriviamo agli ultimi confronti, diossine e furani dei terreni con le polveri di ESP, cioè l'impronta digitale, c'è l'impronta digitale di ILVA sui terreni degli allevamenti? Nossignore, perché sia per il profilo diossine e vedremo anche per il profilo PCB la correlazione è del 40%, sono per il 60% diversi e 40% simili. E cosa dicevano i periti, signor Giudice? Un'elevata correlazione, quel termine che troviamo in perizia, c'è un'elevata correlazione tra le... in una parte elevata correlazione, nella parte discorsiva una preferenziale correlazione delle polveri di AGL – quindi ESP e MIP – con i terreni degli allevamenti, questo dicevano, questa è un'elevata correlazione. Elevata correlazione invece che, per esempio, signor Giudice, si sarebbe potuta dire con l'emissione di AMIU che è all'82% ed invece concludono e mi permetterò di leggerlo perché sono due righe, diranno “Fra tutte le fonti inquinanti analizzate quella più simile è proprio ILVA”, quando quella meno simile era ILVA. Così come Cementir, troviamo l'80%, così come Appia Energy troviamo l'86%, ESP 40, ma era la più correlata. Purtroppo è un riso amaro il nostro, molto amaro, purtroppo. Ma anche con MAS 2 Intini, perché abbiamo visto prima MAS 3, 4 e 5, ma anche MAS 2, non l'abbiamo eliminato, non abbiamo preso in considerazione ovviamente la deposizione MAS 1 perché ce l'ha detto il direttore dell'ARPA di non prenderla in considerazione, perché non è un topsoil, non è un terreno, è polvere e l'abbiamo eliminata ed anche inizialmente

ha visto, signor Giudice, che l'abbiamo anche considerata, però ovviamente ora nelle conclusioni facciamo le cose serie, eliminiamo MAS 1, prendiamo MAS 2. Con MAS 2, l'allevamento del signore delle undici capre sull'asfalto, la correlazione delle diossine e delle polveri ESP era l'11%, ancora più basso. Quindi in quella media, 2, 3, 4 e 5 che arrivavamo al 40% l'avremmo potuta abbassare ulteriormente mettendo l'11, ma proprio perché noi non siamo dei furfanti l'abbiamo voluto trattare a parte, perché sappiamo che MAS 2 Intini non dava da mangiare ai propri animali il terreno, però ovviamente lo dobbiamo prendere in considerazione e ci sarebbe stato di comodità metterli tutti insieme, da 40 avremmo abbattuto ulteriormente il 40% dato che Intini non ha una correlazione superiore al 40, ma inferiore, ovvero l'11, quasi nulla, quasi nulla. E con tutte le altre fonti inquinanti, AMIU, Cementir ed Appia Energy, c'è una correlazione sicuramente superiore a quella di ILVA, perfino Appia Energy è altissima, ILVA è la prima, ha polveri ESP e MIP 11%, gli altri abbiamo AMIU 57, Cementir 70, Appia Energy 95%. Quindi, sostanzialmente l'impronta di Intini... il 95% è di Appia Energy perché, ma è anche logica, signor Giudice, ora astraiamoci un attimo, un secondo dai numeri, ma se io ho un allevamento sull'asfalto, un allevamento in piena città ed Appia Energy è un inceneritore di rifiuti comuni, non pericolosi, ma comuni, è ovvio che è simile il terreno di un allevamento che sta in pieno centro, comunque in un centro, in un quartiere molto antropizzato, perché ci sono le combustioni delle automobili, perché ci sono le combustioni delle caldaie, perché ci sono... non dimentichiamo, l'autodemolizione vicinissima alle spalle di Intini. Quindi, io non voglio dire che Appia Energy ha contaminato MAS 2 Intini, lungi da me non mi interessa fare la pubblica accusa, ma sicuramente c'è una logica anche in questa slide, quello che è certo e che interessa a me è che la peggiore fonte analizzata di correlazione ce l'aveva proprio ILVA. Come chiedeva il collega Annicchiarico "E che dicono i periti?", lo leggiamo, pagina 524 della perizia chimica, firma di Sanna, Monguzzi, Santilli, Felici "I risultati illustrati nel capitolo 2, paragrafo 4, a cui si rinvia, portano pertanto a ritenere che i terreni agricoli indagati utilizzati per il pascolo ed altre attività agricole, siti in area adiacente allo stabilimento ILVA S.p.A. risultano contaminati da diossine, furani e PCB dioxin-like emessi dall'attività di sinterizzazione presente nello stabilimento", pagina 524 della perizia chimica. Cioè veramente una cosa dell'altro mondo, è un'affermazione... non mi voglio spingere nel dire che è falsa, è quantomeno destituita di fondamento scientifico, questo è poco ma sicuro.

Passiamo ai tessuti animali, abbiamo l'analisi fatta per conto dei periti dal laboratorio ECORES, perché loro hanno preso i campioni che l'A.S.L. aveva raccolto, uccidendo ed estraendo le carni dagli animali, ECORES per conto dei periti li analizza e così li descrivono i

periti, maggiore di 70, minore di 30. Non le ricorda niente, signor Giudice, questo 70-30? A me ricorda il circa 70 furani che le polveri di AGL erano composte ed il circa 30%, qui in modo manicheo dice una mezza verità, qui abbiamo un 85-15, questo risulta dai rapporti di prova, allora io ti dico maggiore di 70 e minore di 30 che non è falso, non è falso, però sarebbe stato più logico dire maggiore di 80 e minore di 20? Perché proprio 70-30 e riprendere l'indicazione del circa 70 e del circa 30 data per le polveri di AGL? Ed allora, proprio per dimostrare che l'impronta ESP e MIP delle diossine e dei furani, confrontarle con i tessuti, con i fegati, il muscolo ed il grasso degli animali campionati, è un fuordopera perché... questo è un altro ricordo della sentenza della Corte d'Assise che dice il Professor Pompa prima dice che non bisogna utilizzare il profilo diossine e furani, poi fa il confronto con le polveri e certo, fa il confronto per dire vedi che è inutile, mica lo fa il confronto al fine di dire vedi è diverso, quindi non c'è correlazione. Dice vedi, non perdere tempo, io te lo faccio, ma è inutile, non è il tracciante il profilo diossine e furani, perché ci hanno detto tutti gli studi veterinari sugli ovicapri che il profilo dei fegati, degli animali ovicapri di tutto il mondo è standard e quindi non può essere valutato come tracciante della fonte di contaminazione. Però, appunto, per dimostrazione che era un fuordopera il Professor Pompa fa questi due confronti, perché bisogna comprenderli anche, a volte sono complessi, ci mancherebbe, ma bisogna comprendere o quantomeno sforzarsi di comprendere. Vedete, signor Giudice, come la correlazione fra le polveri di ESP e MIP – quindi ILVA – ed i tessuti degli animali non c'era, i furani erano all'11% e tutti i congeneri al 24. Il Professore, proprio per dimostrare che era un fuordopera il confronto con il profilo diossine e furani, che cosa fa? Ti prende i terreni, la matrice alimentare certa degli animali e ti dice “Ma io la ritrovo negli animali di Taranto campionati? No, non la ritrovo”, vedete che percentuali basse, stiamo parlando dello 0,1%. Cioè questo per provarvi che cosa? Che il profilo diossine e furani è inutile, perché io ho la certezza che quell'animale a dire degli allevatori, a dire dell'ARPA, a dire del... ha mangiato lì, vado a campionare la matrice alimentare e non la ritrovo nel tessuto dell'animale. Quindi tutti gli studi che sono stati fatti sono validi. Proprio noi non solo abbiamo dato la prova diciamo di letteratura scientifica, ma l'abbiamo riportata nel nostro processo e vi abbiamo detto che effettivamente gli studiosi veterinari hanno ragione, non poteva essere diverso perché le riviste che le hanno pubblicate sono riviste di altissimo livello, signor Giudice, e sapete meglio di me che quando una rivista deve pubblicare fa dei controlli incrociati non indifferenti, parliamo di professori universitari che si pongono al dibattito mondiale della scienza mondiale, quindi non è che scrivono stupidaggini. Ciò nonostante, è stato fatto questo confronto nel nostro caso, la Corte d'Assise diceva “E perché mi fai questo

confronto se mi dici che la diossina ed i furani non sono il tracciante?”, per dimostrarti che non sono il tracciante. E la prova più bella, signor Giudice, veramente, questa quando l'ho letta e l'ho vista la prima volta sono rimasto veramente senza parole, ho capito che non c'era nulla nei confronti dei nostri imputati. Nell'odierno processo, signor Giudice, solo per gli animali del signor D'Alessandro sono stati presi gli animali, sono stati campionati sia i fegati sia i muscoli degli stessi animali, ovviamente l'animale è uguale, il profilo del fegato era diverso dal profilo del muscolo per diossine e furani dello stesso animale, cioè io vado a prendere il profilo diossine e furani del fegato della capra 1 ed il muscolo della capra 1, li confronto e hanno una correlazione del 22%, come se fosse di due animali diversi. Ma questo è lo studio di Mortimer, del Professor Mortimer che ha voluto riprodurre il nostro Professor Pompa con i rapporti di Provinati, perché D'Alessandro è l'unico a cui sono stati analizzati i muscoli e i fegati degli animali, cioè non è stata nessuna intuizione, ha visto Mortimer ha fatto questo, lo rifacciamo, lo possiamo rifare noi a Taranto? Sì, D'Alessandro, hanno campionato muscolo e fegato. Bene, andiamo a vedere se effettivamente erano diversi e non possiamo dire che il muscolo di quell'animale apparteneva ad un altro animale, è quello. Quindi questa è la prova ulteriore e penso insuperabile, come tante altre prove insuperabili, che il profilo diossine e furani non è il tracciante della contaminazione dei microinquinanti organici negli ovicapri. Sul punto, signor Giudice, mi ricordo un altro passaggio, la memoria ogni tanto purtroppo... questi rigurgiti di memoria ci sono. Dice la Corte d'Assise – parole testuali – “Evidentemente i periti – evidentemente, l'avverbio è importante più del resto della frase – hanno utilizzato i fattori di trasferimento”. All'udienza del 13 dicembre 2017 io ascoltavo il Dottor Monguzzi che è il perito che in buona sostanza si è occupato di tutta l'analisi dei... è il chimico, anche se pure Sanna è un chimico, però colui che si è occupato principalmente dell'analisi – per sua ammissione, non perché lo dico io – dei tessuti animali è stato il Dottor Monguzzi, diceva il Dottor Monguzzi... io dicevo “Cioè nei fegati degli ovicapri, indipendentemente dalla matrice ambientale alimentare che gli ovicapri assumevano, si aveva nei fegati una prevalenza di furani a media clorurazione”, in buona sostanza io dicevo vedete che è un'impronta sostanzialmente standard, la media clorurazione che le dicevo prima, tetra, penta-furano, esa-furano, 4, 5, 6 atomi di cloro, diceva Monguzzi alla mia domanda “Allora, confermo di sapere l'accumulo sui furani di media clorurazione, su indipendentemente dall'alimentazione non posso rispondere perché non lo so” e la Corte scrive “Evidentemente hanno utilizzato il rateo di trasferimento”. Poi andavo avanti io e dicevo “Va bene, vi è un altro studio sempre del 2012, autore Mortimer – l'ho pronunciato pochi secondi fa – in tema di bioaccumulo dei fegati ovini.

Emerge in questo studio sempre una prevalenza nei fegati ovini ovviamente per furani a media clorurazione. Conosce lo studio, il dato? Me l'ha confermato prima”, “Non conosco lo studio”, due volte lo dice, due, il perito. Pagina 121 del verbale del 13 dicembre 2017, il mio controesame al dottor Monguzzi. Quindi, signor Giudice, questo per quale ragione gliel'ho voluto leggere? Non per farle perdere tempo. Perché noi non abbiamo avuto paura di confrontarci con i periti, non ce le siamo nascoste le argomentazioni per poi al banco dei consulenti della Difesa mostrarle, noi dal 2017 le abbiamo portate e messe in contraddittorio con i periti e non è che i periti mi hanno detto “Avvocato, lei è un ciarlatano, non capisce niente”, hanno detto “Avvocato, non lo conosco lo studio” ed è un perito adeguato? A lei il giudizio, io non mi permetto di fare giudizi. Però questo è il dato, che proprio gli studi fondamentali, gli studi più importanti, gli studi più accreditati sul trasferimento della matrice di contaminazione non erano noti ai periti e la Corte d'Assise poi per bypassare ha detto “Evidentemente li hanno utilizzati”. Signor Giudice, poi abbiamo le descrizioni appunto sempre di D'Alessandro per concludere, come il fegato ed il muscolo delle capre di D'Alessandro, di tutte e nove i capi di D'Alessandro, avevano dei profili diversi, dello stesso animale, quindi vuol dire che nel fegato l'animale per il proprio metabolismo accumulava furani a media clorurazione, infatti troviamo l'80%, l'82% quasi di furani, il resto veniva espulso ed invece nei muscoli per metabolismo dell'animale c'era una equipartizione fra diossine e furani circa 50 e 50, 49,5 e 50,5. Un ulteriore studio che conferma questo è uno studio effettuato dall'agenzia per la sicurezza del cibo della Gran Bretagna, del Regno Unito, quindi non stiamo parlando di autori di nicchia, stiamo parlando di autorità governative, Giudice, oltre a questi autori con riviste importanti che hanno pubblicato, che sono state verificate, che sono state poste in contraddittorio alla comunità scientifica, ma parliamo anche delle autorità governative e non di paesi poco sviluppati o in via di sviluppo, del Regno Unito eh e qui abbiamo un confronto fra il topsoil e l'erba che in uno studio l'agenzia della sicurezza alimentare del Regno Unito dava a determinati animali, concentrazioni note di contaminanti, poi andava ad analizzare i fegati e che cosa vedeva? Che non c'era correlazione, che la correlazione per tutti i congeneri era del 3%, che la correlazione per i soli furani era dello 0,1%, cioè questa è l'ulteriore prova dello studio di Mortimer, del confronto che ha fatto il Professor Pompa per nostro conto, che Iliaut Costera ha fatto al suo tempo, che Benedetto ha fatto al suo tempo, anche l'autorità per la sicurezza del cibo del Regno Unito l'ha fatto, ha preso del cibo, ha una contaminazione nota, l'ha dato in cibo, in pasto agli animali, poi ha ucciso gli animali e ha detto “Vediamo, ma io trovo la traccia di contaminazione alimentare?”, no, non la trova, per le diossine e i furani. Signor Giudice, quindi questo per concludere

sull'argomento dell'FSI, abbiamo un'evidente inversione, queste sono le concentrazioni note, quindi cosa dava l'agenzia per la sicurezza del Regno Unito? Dava del cibo più contaminato da diossine e nei fegati invece apparivano prevalenze di furani, perché per tipica natura dell'animale venivano più accumulati i furani delle diossine, quindi non c'era una proporzionalità di trasferimento. Proporzionalità di trasferimento, signor Giudice, che però noi la troviamo nel PCB, come lo dice Costera, come lo dice Mortimer, come lo dicono altri autori importanti e lo dice anche... perché alla fine di questo studio l'agenzia del Regno Unito ha detto proprio questo, ha detto "Occhio, abbadata bene – ovviamente a tutte le ARPA inglesi – quando andate a fare i controlli non perdetevi tempo sulle diossine ed i furani, ma andate sul PCB se volete trovare la fonte di contaminazione" ed io questo studio lo ponevo in contraddittorio con il Dottor Monguzzi, sempre il 13 dicembre del 2017, pagina 123, due pagine dopo la 121 che le ho citato, che mi sono permesso di citarle prima. Allora, io dicevo, riprendo lo studio Food Standard Agency, il FERA cosiddetto, il dottor Monguzzi dice "Non conosco lo studio", però io dico "Mi conferma quantomeno la premessa di questo studio?", "Confermo – dice il Dottor Monguzzi – che il PCB che ingerisce è in funzione di quello che poi..." io dico "Si ritrova quasi con lo stesso profilo diciamo, giusto?", "Sì" e perché poi nel momento in cui si fanno le conclusioni il PCB per i tessuti animali non è stato proprio analizzato? Non è stato proprio analizzato! Cioè la comunità scientifica, le comunità governative mi dicono "Lascia perdere le diossine ed i furani, pensa sul PCB", tu mi vieni a dire a dibattimento che lo sai o che non conosci lo studio x, però sai che il profilo PCB è il tracciante della contaminazione, però poi in perizia non lo utilizzi. Non troverà una pagina sul PCB dei fegati, troverà solo diossine ed anche nelle conclusioni lo vedremo, proprio il tracciante non lo utilizzo, utilizzo quello che il tracciante non è. Perché? Perché il profilo standard dei fegati è 70-30! E qui, in questa slide, il profilo standard è dimostrato, signor Giudice, i fegati dell'agenzia governativa del Regno Unito, di Taranto, D'Alessandro, sono tutti uguali, profilo diossina e furani, sono tutti uguali, perché dovunque andrai ed analizzerai un fegato di ovicaprino troverai un profilo uguale, è standard ed abbiamo visto che l'FSI ha dato del cibo con più diossina e meno furani e si è invertito il dato ed è putacaso a quello del tarantino. Signor Giudice, ed anche facendo un ulteriore confronto, perché sui fegati ovicaprini ci sono state due analisi, le analisi fatte da ARPA appena raccolte e le analisi fatte nel 2011 dai periti, quando hanno avuto giustamente l'incarico, quindi due laboratori li hanno analizzati, l'IZS di Teramo ed ECORES per i periti, i risultati sono gli stessi, i 20 fegati del Regno Unito – diciamo del Regno Unito – con i 50 fegati analizzati da ARPA, da IZS per conto di ARPA e di A.S.L. sono risultati uguali al 94 per tutti i congeneri e al 97% per i

soli furani, quindi combacia il risultato, perché stiamo parlando degli stessi fegati. Combacia tutto, signor Giudice. Ed ulteriore prova di quello che sto dicendo, ma non sto dicendo nulla se non quello che la letteratura scientifica ha acclarato negli anni, anche un confronto con gli studi di Benedetto nel 2016, di Mortimer, dell'agenzia governativa, con i fegati del tarantino, ora condotta dai periti, ora indagine condotta da ARPA, vediamo un'altissima correlazione, quindi Mortimer, Benedetto, Gran Bretagna avevano lo stesso profilo di diossine e furani di Taranto a riprova che il fegato, le diossine ed i furani nei fegati degli ovicapri è un profilo standard, a differenza del PCB che mantiene la contaminazione dell'alimento, della matrice alimentare. Ma quello lo mettiamo da parte. Ed andando ora a tirare le somme del discorso, andiamo a vedere i profili di PCB, PCB delle polveri ESP e MIP diverso da quello delle altre fonti inquinanti. Perché? Per la ragione che le ho detto prima, perché le polveri, comunque le emissioni del reparto di sinterizzazione di origine ovviamente siderurgica, hanno un tipico profilo di PCB siderurgico. Le altre fonti inquinanti, come Matra, come AMIU, come Cementir, hanno invece origine commerciale perché sia i rifiuti, sia Matra per gli oli dielettrici, sono PCB classificati come PCB di tipo commerciale e quindi risultano diversi dal PCB di ILVA. Ed invece vediamo come il sito Matra ha similitudini sia con le emissioni di Cementir che AMIU per il profilo PCB al 90 ed al 91%. I topsoil fra di loro avevano dei profili simili, cioè tutti erano contaminati da PCB commerciale, vediamo 0,992, 99,2% di somiglianza o anche 0,996 o 0,987, quindi parliamo di somiglianze molto alte. Sempre in tema di PCB io leggevo la perizia e le polveri di AGL sono descritte nel profilo di PCB da parte dei periti e precisamente a pagina 318 della perizia, scrivevano i periti nel descrivere i profili PCB delle polveri di agglomerazione "Presenza limitata di PCB dioxin-like, tuttavia – presenza limitata di PCB – con rilevanza dei congeneri 118, 105, 77". Le descrizioni anche di questo, dei profili di PCB di ILVA erano errate o quantomeno erano poco ben espresse perché il primo dei congeneri presenti è il 77, poi abbiamo il 118 e poi abbiamo il 126 che non viene minimamente nominato, quindi è il terzo di ordine, che è il 13 virgola percento del tutto, quindi non è un numero totalmente trascurabile e davanti a questa evidenza, signor Giudice, anche questa evidenza, signor Giudice, io l'ho messa in contraddittorio con il perito per dire "Lei ha fatto una descrizione errata del profilo PCB, delle emissioni di ILVA" ed il perito quando io dicevo "Mi conferma che il terzo congenere in ordine di concentrazione è il congenere 126?" parlo di pagina 124 del verbale del 13 dicembre 2017 e con un secco "Sì" me lo confermava il Dottor Monguzzi, quindi anche nelle descrizioni fatte dagli stessi periti abbiamo delle incongruenze, degli errori, perché se io non metto il terzo congenere su dodici, quindi non sto parlando dell'ultimo

congenere, del terzo su dodici, quindi nella parte alta potremmo dire della classifica, compie un errore marchiano o no? Ma anche nel momento in cui si descriveva il profilo PCB di Matra da parte dei periti – pagina 131 della perizia – i periti ponevano quest'ordine 105, 118, 123, 156, 167, 189 e 77, quando in verità il primo era il 118 e non il 105, a seguire il 105, poi il 156 e non il 123 e a chiusura il 167 ed il 123. Quindi anche li rappresentavano in ordine sparso o non li rappresentavano proprio, come nel caso di ILVA.

Poi, signor Giudice, voglio appunto soffermarmi su una delle ultime slide ed ultime argomentazioni, finalmente tirando le somme in buona sostanza al nostro discorso, iniziamo a fare i confronti come la scienza chimica ci insegna, prendiamo le polveri ESP profilo PCB ed andiamo a vedere ma il profilo PCB delle polveri lo ritrovo nei campioni di terreno degli allevamenti? No, perché la correlazione è molto bassa, è la slide 122. Troviamo il 18, il 16, il 15 ed il 15% con i quattro campioni degli allevamenti. In poche parole, signor Giudice, il profilo PCB di ILVA non si ritrovava nella matrice alimentare degli animali, cioè l'impronta digitale di ILVA non c'era sulla pistola che avrebbe sparato il bestiame abbattuto, i 2.271 capi se non vado errato, mancava l'impronta digitale, mancava sia per il profilo diossine e furani, ma mancava anche per il profilo PCB, quindi non possiamo dire "Okay, va bene, non sono le diossine, sono i PCB", no, non sono né uno e né l'altro. Quindi l'Accusa che parla appunto di diossine, furani e PCB, viene totalmente smentita perché diossine e furani – abbiamo visto tanto – non c'erano, ma non c'erano altresì i PCB come impronta digitale, quindi abbiamo ricostruito tutta l'impronta di questo ipotetico assassino, sicuramente non era ILVA. Ed invece se andiamo a confrontare le impronte di PCB delle altre fonti inquinanti, Matra, Cementir, AMIU e via dicendo, troviamo per Matra degli alti profili di correlazione, la slide 123, il 95, il 98, il 97 ed il 96%, cioè indice che quei terreni avevano una contaminazione da PCB commerciale non siderurgico, quindi la matrice alimentare assunta dagli animali era caratterizzata da una contaminazione di PCB commerciale non di origine siderurgica. Così come per Cementir abbiamo il 98, il 96, il 96 ed il 98%. Così come AMIU aveva il 95, il 93, il 93 ed il 95%, rispettivamente MAS 2, 3, 4 e 5. E che cosa dicevano i periti sul punto? Pagina 131, "I profili di congeneri diossine, furani e PCB per le matrici esaminate o topsoil, bioindicatori, residui massivi, aree ambiente, hanno presentato sostanziale sovrapposibilità fra di loro – falso, va bene – evidenziando analoga distribuzione dei congeneri diossine e furani". Ma la cosa più bella viene ora "Le sorgenti industriali diverse da ILVA hanno profilo diverso" ed ILVA era il meno correlato, signor Giudice. Cioè Matra aveva il 98%, eccolo, ce lo dice questa slide, la 123, Matra aveva il 98%, in un campione Cementir il 98, AMIU il 95,

ILVA massimo il 18% ed era il più correlato ILVA? Veramente si rimane un po' basiti da tali affermazioni. Andiamo avanti, signor Giudice, ed un'altra affermazione veramente nelle conclusioni della perizia che io mi permetto di citarla è quella di pagina 524, ovvero quando i periti tirano le somme al loro discorso, nelle conclusioni è notorio, lo sappiamo, nelle consulenze delle perizie, le conclusioni cercano di tirare le somme. Io prima le ho letto la parte argomentativa, ora le leggo brevemente la conclusione, dicono i periti "I terreni agricoli indagati, utilizzati per il pascolo e le altre attività agricole, siti in area adiacente allo stabilimento ILVA S.p.A., risultano contaminati da diossine, furani e PCB-DL emessi dall'attività di sinterizzazione presente nello stabilimento". Cioè, signor Giudice, allora tutti i rapporti di prova, tutte le verificazioni matematiche, statistiche, chimiche, è aria fritta? Allora, o si è partito dalle conclusioni, si è scritta la perizia partendo dalle conclusioni e si è andato a ritroso oppure veramente io non riesco a darvi una spiegazione logica, anche perché – ripeto – posta nel contraddittorio i periti non ci hanno dato torto, non ci hanno detto "Avvocato, ma che sta dicendo? Io ho fatto bene, lei sta sbagliando", perfino uno dei periti si sentì male e andò via, va be', disse "Rinviamo che non mi sto sentendo bene", va be', lasciamo perdere. Sempre perito chimico, eh. Quindi, questa conclusione – ripeto – non voglio spingermi a dire che è una conclusione falsa, ma quantomeno è priva di valore scientifico, almeno, priva di riscontro e priva di valore scientifico. Analizziamo le ultime slide, quelle della prova provata, che ci dice qual è la contaminazione possibile dei fegati o quantomeno ci esclude quella di ILVA, perché? Allora, abbiamo appurato con la scienza nel contraddittorio con i periti che il profilo PCB dei fegati riproduce, in buona sostanza, la matrice di contaminazione, lo dicono, anche Monguzzi l'ha detto, il Dottor Monguzzi l'ha detto e vediamo, PCB 16 tessuti dei fegati degli animali che sono stati campionati con le polveri di agglomerazione, slide 124, sapete qual è la correlazione? Il 4%, Cementir il 57, AMIU il 60 e Matra l'80. Ma anche a correlare i tessuti con le medie della matrice alimentare troviamo ovviamente la correlazione, questa è la cartina di tornasole, io ti dico profilo PCB come fonte inquinante, però andiamo al target come dice la Procura, l'elemento che media, emissione, arriva sul terreno, io il terreno lo assumo attraverso il cibo con il foraggio, ma l'impronta del terreno la ritrovo nel fegato? Ebbene, la ritrovo al 71%, quindi una buona correlazione. Ed in ultimo, signor Giudice, una affermazione dei periti che dicono l'assassino è ILVA, lo scrivono a pagina 525 ed io la voglio leggere con lei a seguito di tutto quello che ci siamo detti. Dicono i periti, pagina 525, "Pur tenendo in considerazione la degradazione metabolica..." che vuole dire tutto e non vuole dire niente, perché poi abbiamo visto, li ho letti i passaggi dei verbali, loro non la conoscevano, quindi hanno detto mettiamo, non si sa mai o la

conoscevano e l'hanno messa, questo è poi un altro interrogativo che noi ci dovremmo porre, "...che tali congeneri possono aver avuto, una volta ingerito dagli animali, il loro – possono aver avuto, qui stiamo parlando di responsabilità penale, signor Giudice, possono aver avuto – possibile accumulo preferenziale". Possono, possibile, si capisce che qualche cosa alla fine pure loro l'avevano detta, hanno detto "Non ci spingiamo forse un po' troppo oltre". "I risultati ottenuti hanno messo in luce la presenza di alcuni congeneri specifici attribuiti con buona approssimazione – attribuiti con buona approssimazione – alle emissioni diffuse prodotte dal reparto di sinterizzazione, aria agglomerazione ILVA S.p.A. e comunque non presenti nelle proporzioni nelle altre sorgenti industriali prese in considerazione nel territorio. Pertanto, pur nella cautela che i limiti della conoscenza scientifica e sperimentale in questo caso pongono – che significa da penalista sto dicendo una cosa, ma non la prendere in considerazione – si ritiene ragionevole affermare una correlazione preferenziale dei contaminanti riscontrati nei tessuti e negli organi animali esaminati con i profili di diossine e furani riscontrati dalle emissioni diffuse di ILVA". Diossine e furani, come dicevo prima, PCB non considerati nelle conclusioni dove dicono secondo il G.I.P. prima che fa gli arresti ed il sequestro, secondo la Corte d'Assise dopo qualche anno, che ILVA è l'assassino, queste sono le parole che dicono che ILVA è l'assassino dei periti, "possono", "è possibile", "valutiamo con cautela", "con ragionevole approssimazione", io ti condanno a vent'anni di carcere. Ma la cosa bella, signor Giudice, che proprio il profilo dei PCB che era il tracciante della contaminazione per stessa ammissione nel dicembre del 2017 del Dottor Monguzzi che ha scritto o quantomeno ha collaborato alla scrittura di queste conclusioni non viene analizzato, infatti lui parla – lui, loro, chiedo scusa – parlano di diossine e furani, i PCB forse capiscono che forse si sarebbero spinti un po' oltre se avessero inserito anche il profilo dei PCB. Abbiamo anche altre correlazioni, perché noi le abbiamo volute fare tutte, non abbiamo voluto lasciare nulla al caso, signor Giudice, e quindi anche con le capre di D'Alessandro, le cinque capre, vediamo come il profilo PCB con le polveri di ESP e MIP – quindi con le polveri di ILVA – era totalmente non correlato, perché parliamo di un 11%, come invece vi era una correlazione con le altre fonti che invece i periti escludono, dicono "No, ESP e MIP 11%, è preferenziale", le altre fonti è totalmente diversa, 80, 89 e 95 a fronte di 11. Terreni con le capre ovviamente, la prova provata, la matrice alimentare assunta dalle capre aveva una impronta simile, perché le capre quello avevano mangiato, quindi una preferenza di 95, 97, 97 e 96%. E questo è lo schemino riassuntivo. Tutte le altre fonti non avevano nulla a che vedere con i fegati, signor Giudice, solo quell'assassino di ILVA aveva a che vedere perché era quello meglio correlato ed invece le polveri ESP e MIP erano

correlate al 4% e le altre dal 57% all'80%, cioè il mondo al contrario, il mondo capovolto. Per fortuna dico, Giudice, ci sono i rapporti di prova, per fortuna ci sono i numeri e questa è l'unica nostra ancora di salvezza che contro la matematica ci sarà un giorno – e spero oggi – un Giudice a Berlino che dica i numeri non possono essere smentiti e nessuno può smentire un Giudice che lavora con i numeri! Veramente voglio chiudere perché so che ho abusato del suo tempo prezioso, signor Giudice, anche le matrici alimentari nel loro complesso, quindi non solo terreno, perché sembra okay, ma le capre, gli ovini, le pecore non mangiavano solamente il terreno, mangiavano anche il fieno e facciamo anche il confronto con il fieno ed i MAS, il fieno di controllo di Costera era simile ai MAS del tarantino, proprio per capire, per farci intendere come il profilo del PCB commerciale è tipico, perché Costera nel suo studio diceva “Io ho utilizzato matrice contaminata da PCB di tipo commerciale”.

Un'altra cosa che voglio evidenziare prima di chiudere questa parte in relazione al capo h) è, signor Giudice, l'entrata in vigore nel 2013 del nuovo regolamento della Comunità Europea che ha ridisegnato i TMA per le carni ovicaprine e non solo per le carni ovicaprine, ma anche per le carni ovicaprine, è il Regolamento Europeo 1067 del 2013 che ha spostato l'analisi, si ricorda prima quando le dicevo “Ricordiamoci grammo di grasso, ricordiamocelo, ma per il momento mettiamolo da parte” ed ora ritorna. La Comunità Europea aveva posto l'analisi sui microinquinanti inorganici sulla presenza, quindi nanogrammi, su grammo di grasso, però ha notato che i vari laboratori europei estraevano il grasso con metodiche diverse e quindi c'erano delle incongruenze da un laboratorio all'altro, allora per tagliare la testa al toro che cosa ha fatto la Comunità Europea nel 2013? Ha fatto questo, ha detto “Non estraete più il grasso, considerate questo nuovo valore di diossina, furani e PCB insomma sul peso fresco, cioè sul pezzo intero del fegato, non estraete il grasso, ma come sta parte magra e parte grassa del fegato e vedete c'è questo valore come TMA?”, signor Giudice, questo perché glielo sto dicendo? Perché nello studio che è uno degli studi che abbiamo visto, cioè Benedetto del 2016, il tecnico, il professore ha visto che questo cambiamento dal regolamento del 2006 al 2013 ha portato ad un aumento dei TMA raffrontati con quelli che noi abbiamo utilizzato dalle due alle sei volte, quindi i TMA si sono innalzati ed allora, vedendo i valori, il nostro tecnico – il Professor Pompa – diceva “Con molta probabilità se le analisi fossero fatte con i criteri nuovi, quelli che oggi ancora sono vigenti, nessun tessuto animale sarebbe risultato oltre ai TMA. Purtroppo – dice – nei rapporti di prova – e lei lo potrà vedere – non è contenuta la percentuale di grasso estratta e quindi non è riproducibile, ma si è così elevata fino a sei volte – dice lo studio scientifico – che con una buona ragionevole approssimazione questa volta i TMA non sarebbero più superati”.

e quindi quei fegati, quei muscoli, quegli animali si potrebbero tranquillamente commerciare e vendere tranquillamente in qualsiasi luogo della nostra nazione. Quindi, Giudice, io sul punto dell'avvelenamento ovicaprino ho concluso ed ovviamente per questo capo chiedo una sentenza di non luogo a procedere. Sono – le dico – a metà della mia totale discussione che avevo programmato su due udienze, quindi se lei ritiene possiamo andare ad un'altra udienza e concluderò tutto nella prossima. L'argomento successivo mi richiede almeno dalle due ore alle due ore e mezza e non vorrei interromperlo perché è sull'avvelenamento dei mitili, come ritiene, se lei mi dice "Continui" io continuo.

GIUDICE F. VALENTE – Allora, come da prospetto che mi avevate mandato a quanto ho compreso erano due udienze per lei e due udienze per l'Avvocato...

AVVOCATO C. URSO – Ed io concluso nella prossima udienza, rispetto.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi se stiamo tranquillamente nell'altra...

AVVOCATO C. URSO – Assolutamente sì, assolutamente sì.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Possiamo andare a venerdì prossimo, 26, così termina la sua discussione.

AVVOCATO C. URSO – Va benissimo.

GIUDICE F. VALENTE – Immagino non ci siano problemi per nessuno per la prossima data, quantomeno per l'avvocato che deve discutere. Avvocato, anche all'altra prossima udienza ha necessità dell'impianto?

AVVOCATO C. URSO – (intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, tanto era stato già autorizzato per tutta la discussione, non è un problema. Avvocato, giusto per il verbale, qui ha chiesto non luogo a procedere relativamente a quale...

AVVOCATO C. URSO – (intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE – Quindi stiamo parlando solo del capo h), okay. Allora capo h) fin da adesso, poi eventualmente lo riepiloga. Allora 26 settembre, quindi venerdì prossimo.

